



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 36

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 10 luglio 2018

I N D I C E

Giunte

Provvisoria per la verifica dei poteri:

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni congiunte

3^a (Affari esteri-Senato) e III (Affari esteri e comunitari-Camera):

Plenaria *Pag.* 6

3^a (Affari esteri, emigrazione) e 14^a (Politiche dell'Unione europea-Senato) e III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera):

Plenaria » 8

5^a (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 1) » 10

7^a (Istruzione-Senato) e VII (Cultura, scienza e istruzione-Camera):

Plenaria » 11

14^a (Politiche dell'Unione europea-Senato) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera):

Plenaria » 13

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 3) *Pag.* 15

Sottocommissione per i pareri » 15

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 4) » 16

2^a - Giustizia:

Plenaria » 17

4^a - Difesa:

Plenaria » 29

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente: FIBP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier: L-SP; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI-MAIE-USEI: Misto-PSI-MAIE-USEI.

5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	38
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 3)</i>	»	50
<i>Plenaria</i>	»	50
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 4)</i>	»	59
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	60
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	63
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	64
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 4)</i>	»	67
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	68

GIUNTA PROVVISORIA PER LA VERIFICA DEI POTERI

Martedì 10 luglio 2018

Plenaria

2ª Seduta

Presidenza del Presidente Provvisorio
CUCCA

La seduta inizia alle ore 17,05.

VERIFICA DEI POTERI

Sostituzione di senatore della regione Lombardia

Occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella regione Lombardia a seguito delle dimissioni della senatrice Lara Magoni, delle quali il Senato ha preso atto nella seduta odierna dell'Assemblea, la Giunta – su conforme relazione letta dal PRESIDENTE – riscontra all'unanimità che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista cui apparteneva la senatrice dimissionaria è il signor Gianpietro Maffoni.

La seduta termina alle ore 17,10.

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Martedì 10 luglio 2018

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione del Senato
PETROCELLI

Interviene il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Moavero Milanesi.

La seduta inizia alle ore 13.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PETROCELLI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Comunicazioni del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulle linee programmatiche del suo Dicastero**

Il presidente PETROCELLI rivolge un indirizzo di saluto al ministro Moavero Milanesi e ai parlamentari presenti.

Svolge, quindi, un breve intervento introduttivo.

Prende poi la parola la deputata Marta GRANDE (*M5S*), Presidente della III Commissione della Camera dei deputati, per svolgere un breve intervento.

Il ministro MOAVERO MILANESI, rende comunicazioni sull'argomento in titolo.

Dopo un breve intervento del deputato CIRIELLI (*FDI*) sull'ordine dei lavori, pongono, quindi, quesiti e formulano osservazioni il deputato LUPI (*Misto-NCI-USEI*), il senatore FERRARA (*M5S*), i deputati FASSINO (*PD*) e FORMENTINI (*Lega*), i senatori URSO (*FdI*) e Roberta PINOTTI (*PD*) e la deputata Laura BOLDRINI (*LEU*).

Il ministro MOAVERO MILANESI, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Intervengono, altresì, per formulare ulteriori quesiti e osservazioni, la senatrice Stefania CRAXI (*FI-BP*), la deputata Simona SURIANO (*M5S*), i senatori MONTI (*Misto*) e IWOBÌ (*L-SP*), i deputati VALENTINI (*FI*) e CIRIELLI (*FDI*) e il senatore GIACOBBE (*PD*).

Il ministro MOAVERO MILANESI risponde agli ulteriori quesiti ed osservazioni.

Il presidente PETROCELLI dichiara, infine, conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 15,25.

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione) e 14^a (Politiche dell'Unione europea)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

Martedì 10 luglio 2018

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 14^a Commissione del Senato

LICHERI

Interviene il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Moavero Milanesi.

La seduta inizia alle ore 19,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente LICHERI avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sugli esiti del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2018

Il Presidente LICHERI introduce la procedura informativa.

Il ministro MOAVERO MILANESI rende comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti e osservazioni, il deputato CABRAS (*M5S*), il senatore ALFIERI (*PD*), il deputato DI MURO (*Lega*), la deputata BIANCOFIORE (*FI*), la deputata BOLDRINI (*LEU*), la deputata MONTARULI (*FDI*), il senatore AIMI (*FI-BP*), la deputata IANARO (*M5S*), il deputato DE LUCA (*PD*), il senatore URSO (*FdI*), il deputato LUPI (*Misto-NCI-USEI*), la deputata ROSSELLO (*FI*) e il deputato GIGLIO VIGNA (*Lega*).

Segue la replica del Ministro MOAVERO MILANESI.

Il presidente LICHERI dichiara, quindi, conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 21,40.

COMMISSIONI CONGIUNTE

5^a (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Martedì 10 luglio 2018

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1

Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera
BORGHI

Orario: dalle ore 13,20 alle ore 14,05

*AUDIZIONI INFORMALI DEI RAPPRESENTANTI DELLA CORTE DEI CONTI SUL
COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DELLA STRUTTURA DEL BILANCIO DELLO
STATO DI CUI ALL'ATTO DEL GOVERNO N. 32*

COMMISSIONI CONGIUNTE

**7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)**

del Senato della Repubblica

con la Commissione

VII (Cultura, scienza e istruzione)

della Camera dei deputati

Martedì 10 luglio 2018

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della VII Commissione della Camera
GALLO

Interviene il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
Bonisoli.

La seduta inizia alle ore 12,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GALLO avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sulle linee programmatiche del suo Dicastero

Il presidente GALLO introduce l'audizione.

Il ministro BONISOLI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, sull'organizzazione dei lavori, i deputati Valentina APREA (*FI*), MOLLICONE (*FDI*) e Anna ASCANI (*PD*), cui risponde il presidente GALLO.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato FRATOIANNI (*LEU*), FUSACCHIA (*Misto-+E-CD*), il senatore IANNONE (*FdI*), la deputata FRASSINETTI (*FDI*), il deputato MOLLICONE (*FDI*), la deputata APREA (*FI*), il senatore CANGINI (*FI-BP*), il deputato MARIN (*FI*), la deputata ASCANI (*PD*), la senatrice IORI (*PD*), il deputato RACCHELLA (*Lega*), il senatore BARBARO (*L-SP*), la deputata LATINI (*Lega*), il deputato CASCIELLO (*FI*), la deputata TESTAMENTO (*M5S*), la senatrice CORRADO (*M5S*), la senatrice MONTEVECCHI (*M5S*), il deputato TOCCAFONDI (*Misto-CP-AP-PSI-AC*), la deputata PICCOLI NARDELLI (*PD*), il senatore RAMPI (*PD*), la deputata DI GIORGI (*PD*), il deputato BELOTTI (*Lega*), il deputato LATTANZIO (*M5S*) e la deputata CASA (*M5S*).

Il presidente GALLO ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione volta e rinvia il seguito della procedura informativa ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONI CONGIUNTE

14^a (Politiche dell'Unione europea)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

Martedì 10 luglio 2018

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 14^a Commissione del Senato
LICHERI

Interviene il ministro per gli affari europei Savona.

La seduta inizia alle ore 12,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente LICHERI avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Comunicazioni del Ministro per gli affari europei sulle linee programmatiche del suo Dicastero**

Il presidente LICHERI introduce la procedura informativa.

Il presidente della XIV Commissione della Camera dei deputati, onorevole BATTELLI (*M5S*) rivolge un indirizzo di saluto al ministro Savona.

Il ministro SAVONA rende comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono, quindi, per formulare osservazioni e porre quesiti, la deputata MURELLI (*Lega*), la senatrice GIANNUZZI (*M5S*), il senatore FAZZOLARI (*FdI*), la senatrice BONINO (*Misto-PEcEB*), la senatrice GINETTI (*PD*), il deputato MAGGIONI (*Lega*), il deputato DE LUCA (*PD*), la senatrice BONFRISCO (*L-SP*), la senatrice GAUDIANO (*M5S*), la deputata ROTTA (*PD*), il deputato PETTARIN (*FI*), la senatrice ANGRISANI (*M5S*), la senatrice TESTOR (*FI-BP*), il deputato SCERRA (*M5S*), la deputata ROSSELLO (*FI*), la senatrice GIAMMANCO (*FI-BP*) e il senatore LOREFICE (*M5S*).

Segue la replica del Ministro SAVONA.

Il PRESIDENTE dichiara, quindi, conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 14,40.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 10 luglio 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 13,40

AUDIZIONI INFORMALI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 33 (CODICE DEL TERZO SETTORE)

Sottocommissione per i pareri

2^a Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 14,45.

(542) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, recante proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante

(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente BORGHESI (*L-SP*), relatore, dopo aver riferito sul decreto-legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di Decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea (n. 34)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il presidente BORGHESI (*L-SP*), relatore, riferisce sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo, segnalando l'opportunità che l'intera materia sia regolata sulla base di una disciplina organica e unitaria, in considerazione dei diversi interventi normativi, nazionali e dell'Unione europea, che si sono succeduti negli ultimi anni.

Propone, pertanto, di formulare osservazioni non ostative con i rilievi nei termini indicati.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,55.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 4

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Orario: dalle ore 15 alle ore 16,20

AUDIZIONI INFORMALI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 33 (CODICE DEL TERZO SETTORE)

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 10 luglio 2018

Plenaria

5^a Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario (n. 17)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 85 della legge 23 giugno 2017, n.103. Seguito dell'esame e rinvio)

Il presidente OSTELLARI ricorda che nella scorsa seduta si era concluso il dibattito e si erano svolte le repliche, e che il relatore Giarrusso si era riservato di presentare una proposta di parere che tenesse conto degli spunti emersi nel corso della discussione.

Il relatore GIARRUSSO (M5S) si riserva di presentare la proposta di parere nella seduta antimeridiana di domani al termine dell'audizione del Ministro, onde consentire una valutazione da parte della Commissione per la seduta pomeridiana.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario (n. 16)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere *g*), *h*) e *r*), della legge 23 giugno 2017, n. 103. Esame e rinvio)

La relatrice PIARULLI (*M5S*) ricorda che lo schema di decreto legislativo in titolo, predisposto in attuazione di alcuni dei criteri di delega previsti dall'articolo 1, comma 85, della legge n. 103 del 2017, apporta modifiche alla legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e di lavoro penitenziario.

Ricorda che il provvedimento dà espressa attuazione in particolare ai principi di delega fra i quali quelli di cui alla lettera *g*) sul lavoro intramurario; alla lettera *h*) relativo al volontariato e alla lettera *r*) sul trattamento penitenziario. Anche se non espressamente richiamato, il provvedimento dà attuazione anche al principio di cui alla lettera *v*) sulla libertà di culto.

Passando al merito del provvedimento la Relatrice segnala che la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo interviene in primo luogo sull'articolo 5 dell'ordinamento penitenziario al fine di rendere gli istituti penitenziari degli insediamenti integrati, nei quali si possano svolgere tutte le attività che caratterizzano la vita quotidiana all'esterno. La disposizione come modificata prevede che, pur nel pieno rispetto delle esigenze di sicurezza, gli edifici siano dotati di locali per lo svolgimento di tutte le attività che integrano il trattamento, incluse quelle di socializzazione.

Fa presente che nella relazione illustrativa si rileva come tali modifiche siano legate anche all'esigenza di coordinare le previsioni in questione con la nuova disciplina prevista dall'Atto del Governo n. 17 – in materia di colloqui familiari e con i minori di cui all'articolo 18 dell'ordinamento penitenziario.

Si sofferma poi sulla disposizione della lettera *b*) che modifica poi l'articolo 6 dell'ordinamento penitenziario che delinea le caratteristiche generali dei locali di detenzione. Il provvedimento confermerebbe – a suo avviso – i requisiti di adeguatezza già richiesti dalla legge vigente e cioè: ampiezza sufficiente, illuminazione con luce naturale e artificiale, tale da permettere il lavoro e la lettura, aerazione, riscaldamento, dotazione di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale, buono stato di conservazione e di pulizia.

La relatrice si sofferma sulla questione del riscaldamento dei locali ricordando che lo schema precisa che i locali debbano essere riscaldati «per il tempo in cui» le condizioni climatiche lo esigono, ciò al fine di precisare che l'adozione di opportuni accorgimenti nelle camere detentive debba interessare tutti gli istituti penitenziari a prescindere dalla loro collocazione geografica, così da assicurare l'attivazione del riscaldamento sempre secondo il bisogno.

La relatrice ricorda come il provvedimento preveda che le aree residenziali siano dotate di spazi comuni al fine di consentire ai detenuti e agli internati una gestione cooperativa della vita quotidiana nella sfera domestica.

Passando poi all'esame della lettera *c)* che novella l'articolo 8 dell'ordinamento penitenziario in materia di caratteristiche dei servizi igienici, si sottolinea come l'intervento correttivo miri all'eliminazione dagli istituti italiani dei servizi igienici c.d. «a vista» e alla obbligatoria fornitura di acqua calda per le docce.

La relatrice esamina poi la lettera *d)* che interviene sull'articolo 12 dell'ordinamento penitenziario, dedicato alle attrezzature per attività di lavoro, di istruzione e di ricreazione, inserendo espressamente tra i materiali che devono essere forniti dalle biblioteche carcerarie anche il riferimento agli audiolibri, che possono costituire un valido ausilio, ad esempio, per gli stranieri o per persone con disabilità.

Fa presente come la disposizione specifichi che, nella formazione del fondo librario, si debba tener conto del carattere multiculturale della società libera nella quale, in prospettiva, si dovrà realizzare il ricollocamento sociale delle persone detenute e internate. In un'ottica di responsabilizzazione, la novella stabilisce che la commissione prevista dal secondo comma dell'articolo 16 sia integrata da un rappresentante dei detenuti.

Ricorda come in attuazione della lettera *v)* del comma 85 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017 principio non espressamente richiamato dal legislatore delegato – lo schema alla lettera *e)* riscriva l'articolo 26 dell'ordinamento penitenziario, in materia di religione e pratiche di culto.

Evidenzia come il provvedimento inserisca espressamente tra i compiti dell'amministrazione la predisposizione di locali idonei e strumenti che rendano più facile l'effettivo esercizio delle pratiche di culto. L'intervento correttivo mirerebbe a garantire nelle carceri la presenza di ministri e guide di culto di tutte le confessioni che abbiano stipulato intese o accordi con le amministrazioni dello Stato italiano. Si prevede, inoltre, che i ministri e le guide di culto di tutte le religioni, pur nell'autonomia delle proprie prerogative e funzioni, si coordinino al fine di agevolare il dialogo interreligioso.

Giunge poi all'analisi della relatrice il Capo II recante disposizioni in tema di lavoro penitenziario. L'articolo 2 – in attuazione del criterio di delega di cui alle lettere *g)* e *h)* - reca modifiche agli articoli da 20 a 25-*bis* dell'ordinamento penitenziario in materia di lavoro penitenziario. In proposito si evidenzia che con riguardo all'articolo 20 dell'ordinamento penitenziario, relativo al lavoro penitenziario il comma 1, lettera *a)* dello schema: estende anche ai soggetti ospitati nelle REMS, quali strutture nelle quali sono eseguite misure privative della libertà, la possibilità di fruire dell'elemento trattamentale del lavoro; specifica che l'amministrazione penitenziaria può organizzare e gestire attività di produzione di beni o servizi, sia all'interno che all'esterno dell'istituto.

La relatrice evidenzia come si elimini la previsione del lavoro come «obbligo», atteso che la previsione di un tale obbligo stride con il principio del libero consenso al trattamento penitenziario, quale necessario presupposto per l'effettivo successo del percorso di reinserimento del condannato; si ridisegni la composizione della commissione istituita presso ogni istituto penitenziario per l'avviamento al lavoro.

Si fa presente come a tale organo parteciperanno: il direttore o altro dirigente penitenziario delegato, i responsabili dell'area sicurezza e di quella giuridico-pedagogica; il dirigente sanitario della struttura penitenziaria; un funzionario dell'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna; il direttore (o un suo delegato) del centro per l'impiego territorialmente competente; i rappresentanti sindacali unitariamente designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e territoriale.

Alle riunioni della Commissione parteciperà, senza potere deliberativo, un rappresentante dei detenuti e degli internati. Ricorda che ai componenti della Commissione non spetterà la corresponsione di alcun compenso, gettone di presenza, indennità, rimborsi spese e altri emolumenti.

Venendo ai compiti della Commissione la relatrice ricorda che questa debba procedere alla redazione degli elenchi – uno generico e l'altro per qualifica – per l'assegnazione al lavoro dei detenuti e degli internati (per ragioni di sicurezza il direttore può derogare a tali criteri di assegnazione); alla individuazione delle attività lavorative o dei posti di lavoro ai quali, per motivi di sicurezza, sono assegnati detenuti o internati, in deroga agli elenchi; stabilisce i criteri per l'avvicendamento nei posti di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, nel rispetto delle direttive emanate dal DAP; ricorda come si preveda la possibilità per gli organi centrali e territoriali dell'amministrazione penitenziaria di stipulare apposite convenzioni di inserimento lavorativo con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire opportunità di lavoro a detenuti e internati; si introduca la possibilità di vendita dei prodotti delle lavorazioni penitenziarie o dei servizi delle prestazioni dei detenuti e degli internati a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti o servizi corrispondenti nella zona in cui è situato l'istituto; si preveda – anche in alternativa alla normale attività lavorativa – la possibilità per i detenuti o internati di esercitare attività di produzione di beni da destinare all'autoconsumo.

Venendo all'esame della lettera *b*), la relatrice ricorda come essa modifichi per coordinamento il comma 2 dell'articolo 20-*bis* dell'ordinamento penitenziario, relativo alle modalità di organizzazione del lavoro, sopprimendo il rinvio al comma 11 dell'articolo 20 dell'ordinamento penitenziario.

Il comma 11 dell'articolo 20 dell'ordinamento penitenziario, prevede, nella sua formulazione vigente, che al lavoro esterno si applicano la disciplina generale del collocamento ordinario e agricolo, nonché l'articolo 19 della legge n. 56 del 1987.

Passa poi all'esame della lettera c) che introduce nella legge sull'ordinamento penitenziario un nuovo articolo 20-ter, in materia di lavoro di pubblica utilità.

Come si evidenzia nella relazione illustrativa, le modifiche apportate mirano a valorizzare l'istituto in questione come strumento di risocializzazione e quale possibile mezzo per « integrare l'offerta avente ad oggetto il lavoro in senso proprio ».

La disciplina dei progetti di pubblica utilità verrebbe riscritta: dettando una regolamentazione più compiuta rispetto a quella vigente; sganciandone l'operatività dall'ambito del lavoro esterno; configurando il coinvolgimento dei detenuti nel progetto anche come contributo ideativo, progettuale e organizzativo; ricollegando alla partecipazione a tali progetti un aumento dello sconto di pena riconosciuto a titolo di liberazione anticipata.

Dettagliando meglio la proposta evidenzia come il nuovo articolo 20-ter dell'ordinamento penitenziario preveda che i detenuti e gli internati possano chiedere di essere ammessi a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell'ambito di progetti di pubblica utilità, tenendo conto anche delle specifiche professionalità e attitudini lavorative.

La partecipazione ai progetti può consistere in attività da svolgersi – anche all'interno degli istituti penitenziari – a favore di amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, comunità montane, unioni di comuni; aziende sanitarie locali; enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sanitaria e di volontariato, sulla base di apposite convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà (decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000).

Evidenzia come le attività a titolo volontario possano essere organizzate dall'amministrazione penitenziaria anche affidando la direzione tecnica a persone estranee all'amministrazione. La partecipazione a progetti di pubblica utilità dovrebbe svolgersi in modo da non pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei condannati e degli internati.

Il nuovo articolo 20-ter dell'ordinamento penitenziario escluderebbe, quindi, per i detenuti e gli internati, autori dei delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale e dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni in esso previste, la possibilità di essere assegnati a prestare la propria attività all'esterno dell'istituto.

Sottolinea come il numero e la qualità dei progetti di pubblica utilità promossi dagli istituti penitenziari debbano costituire titolo di priorità nell'assegnazione agli stessi dei fondi erogati da Cassa delle ammende.

In caso di proficua partecipazione ai progetti di pubblica utilità, attestata dal gruppo di osservazione e trattamento, la detrazione di pena pari a 45 giorni per ogni singolo semestre di pena scontata è aumentata nella misura di un giorno per ogni cinque giorni di partecipazione al progetto. Per ogni semestre di detenzione tale maggiore detrazione non può comunque

eccedere i quindici giorni. (lettera *l*) di modifica dell'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario).

Passa poi all'esame delle successive lettere *d*) ed *e*) dell'articolo 2 dello schema recanti modifiche di coordinamento al comma 4-*ter* dell'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario, evidenziando in particolare che la lettera *f*) riscriva l'articolo 22 dell'ordinamento penitenziario in materia di determinazione della remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati, ricordando che tale remunerazione per coloro che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria sia determinata in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico di cui ai contratti collettivi.

Analizza poi il disposto della lettera *g*), che attraverso un intervento sull'articolo 25-*bis* dell'ordinamento penitenziario, modifica la composizione delle Commissioni regionali per il lavoro penitenziario. A legislazione vigente tali organi sono presieduti dal provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria e sono composte dai rappresentanti in sede locale, delle associazioni imprenditoriali e delle associazioni cooperative e dai rappresentanti della regione che operino nel settore del lavoro e della formazione professionale. Evidenzia come verrà prevista inoltre la partecipazione per il Ministero del lavoro di un funzionario in servizio presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione. La composizione delle Commissioni sarà integrata dal dirigente del centro per la giustizia minorile, dal direttore dell'ufficio interdistrettuale dell'esecuzione penale esterna e da un rappresentante di ANPAL. La partecipazione alle Commissioni dovrà essere a titolo gratuito.

Analizzando la lettera *h*) si evidenzia come questa introduca una ulteriore disposizione in materia di assistenza per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali. Pertanto il nuovo articolo 25-*ter* dell'ordinamento penitenziario prevederebbe che l'amministrazione penitenziaria debba rendere disponibile a favore dei detenuti e degli internati, anche attraverso convenzioni non onerose con enti pubblici e privati, un servizio di assistenza all'espletamento delle pratiche per il conseguimento di prestazioni assistenziali e previdenziali e l'erogazione di servizi e misure di politica attiva del lavoro, mentre la lettera *i*), integrando l'articolo 46 dell'ordinamento penitenziario, estenderebbe anche agli ex detenuti e internati, disoccupati, la possibilità di beneficiare dell'assegno di ricollocazione. Più nel dettaglio coloro che hanno terminato l'espiatione della pena o che non sono più sottoposti a misura di sicurezza detentiva e che versano in stato di disoccupazione accedrebbero, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all'assegno di ricollocazione, se ne fanno richiesta nel termine di sei mesi dalla data della dimissione.

Infine evidenzia come la lettera *m*) disponga, per coordinamento, l'abrogazione del numero 3) del comma 5 dell'articolo 74 dell'ordinamento penitenziario, il quale prevede che alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel settore dell'assistenza

penitenziaria si provveda anche con i proventi delle manifatture carcerarie assegnati annualmente con decreto ministeriale sul bilancio della cassa delle ammende nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Per le finalità connesse alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore gli detenuti e degli internati impegnati in lavori di pubblica utilità il comma 2 dell'articolo 2 dello schema incrementa di 3 milioni di euro a decorrere dal 2020 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 312 della legge di stabilità per il 2016.

Ricorda che il comma 3 dell'articolo 2 dello schema modifica l'articolo 6, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 444 del 1992, in materia di attribuzioni dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria in materia di rapporti con gli enti locali, le regioni ed il servizio sanitario nazionale. Più nel dettaglio la disposizione prevede che la pianificazione e l'attuazione dei programmi di intervento sia effettuata dai provveditorati regionali d'intesa con l'ANPAL (mentre la formulazione vigente fa riferimento all'intesa con gli organi periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i quali sono stati soppressi ai sensi del decreto legislativo n. 149 del 2015).

La disposizione del decreto legislativo n. 444 oggetto di modifica prevede che venga affidata ai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria la pianificazione ed attuazione di programmi di intervento.

Il comma 4 dell'articolo 2 dello schema integra l'articolo 9-bis del decreto legge n. 510 del 1996, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale.

Venendo all'articolo 3 evidenzia come questo rechi una disposizione transitoria in tema di liberazione anticipata e progetti di pubblica utilità. Si prevede in particolare che il nuovo comma 3-bis dell'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario trovi applicazione retroattiva: anche con riferimento ai progetti attivati a far data dall'entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2013.

L'articolo 4 dispone – conseguentemente alle modifiche apportate all'articolo 20 dell'ordinamento penitenziario – l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, il quale prevede che i proventi delle manifatture carcerarie, introitati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, vengano riassegnati all'apposita unità previsionale di base del Ministero della giustizia, e successivamente versate al bilancio della Cassa delle ammende nella misura prevista dalle disposizioni legislative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima (n. 29)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera f), della legge 23 giugno 2017, n. 103. Esame e rinvio)

Il relatore PILLON (*L-SP*) evidenzia che lo schema di decreto legislativo in titolo costituisce attuazione della delega di cui alla lettera f) del comma 85 dell'articolo unico della legge 23 giugno 2017 n. 103 la quale, prevede, tra i criteri direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario, l'attività di giustizia riparativa e le relative procedure «quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell'esecuzione delle misure alternative».

Sollecita innanzitutto una preliminare e più generale riflessione sulla mediazione in ambito penale e sulle sue finalità, auspicando di uscire da una rappresentazione reo-centrica del diritto penale e ponendo invece al centro le esigenze della vittima del reato. Evidenzia il duplice obiettivo della giustizia riparativa: da un lato, il riconoscimento della sofferenza patita dalla vittima per il male subito da parte del reo e, dall'altro, la necessaria riparazione del danno subito.

Ricorda come in linea con tale assunto si collochi anche la stessa normativa dell'Unione europea. La Direttiva 2012/29/UE, che costituisce l'architrave della legislazione europea a tutela delle vittime di reato, infatti, nel fornire una definizione di giustizia riparativa, impone agli Stati membri di adottare misure che assicurino alla vittima accesso a servizi di giustizia riparativa sicuri e competenti, prevedendo anche misure che proteggano le vittime dai rischi di una vittimizzazione secondaria e ripetuta o da eventuali intimidazioni e ritorsioni.

Evidenzia come la giustizia riparativa europea sia «pensata» intorno alla vittima.

Rileva quindi come l'intero impianto legislativo sembrerebbe fondarsi – invece – su una diversa concezione della giustizia riparativa, eccessivamente orientata al ravvedimento e al recupero del reo, autore del reato, e poco attenta alla posizione della persona offesa dal reato stesso e alla «riparazione» del torto da essa subito.

Passando al merito, ricorda che il provvedimento si compone di 9 articoli suddivisi in 3 Capi.

Il Capo I (articoli 1-3), reca le disposizioni generali. L'articolo 1 fornisce, anzitutto, la nozione di «giustizia riparativa» quale procedimento cui partecipano la vittima, l'autore del reato e, ove possibile, la comunità che – con l'apporto di un mediatore penale professionista – mirerebbe a comporre il conflitto generato dal reato e a ripararne le conseguenze.

Evidenzia quale criticità il fatto che la disposizione non fornisca la nozione di «vittima», dovendosi quindi riferire alla sola persona offesa dal reato, propone pertanto un'interpretazione estensiva di tale nozione che comprenda anche il danneggiato dal reato.

Evidenzia come il consenso dei soggetti coinvolti costituisca elemento fondamentale per l'avvio dei programmi di giustizia riparativa. Critica la previsione dal momento che tali programmi non possono in ogni caso, essere previsti come sanzione o condizione per accedere a benefici. Evidenzia come escludere, a priori dalla mediazione penale ogni valore ostativo alla concessione dei benefici costituisca, infatti, un implicito disincentivo a farvi ricorso. Ricorda come nella prassi tutti i meccanismi ADR (*Alternative Dispute Resolution*) privi di effettivo incentivo finiscano per rivelarsi inutili, mentre se si vuole davvero dare alla mediazione una efficacia e una seria capacità di presenza e incidenza sarebbe indispensabile collegarla a efficaci conseguenze sul piano pratico.

Tornando all'articolo in commento, il relatore evidenzia come la disposizione sancisca la possibilità sia per la vittima che per l'autore del reato di chiedere accesso ai programmi di giustizia riparativa.

Evidenzia criticamente come nonostante la disciplina del decreto riguardi i programmi di giustizia riparativa espletabili durante l'esecuzione della pena e quindi a condanna avvenuta, il comma 3 dell'articolo 1 estenda la stessa disciplina, ove compatibile, ai programmi previsti dalla legge prima della fase esecutiva, quindi a procedimento penale in corso. Sul punto, in riferimento ad un possibile eccesso di delega, la relazione illustrativa specifica che nonostante la delega «si riferisca alla sola giustizia riparativa da attuare in sede di esecuzione della pena (anche extramuraria), è tuttavia consentito al legislatore delegato di strutturare una normativa di settore che risponda ad un preciso obbligo sovranazionale».

Ricorda come la relazione preveda l'applicazione della disciplina in esame «anche ai percorsi di giustizia riparativa già previsti dal legislatore nel processo ordinario di cognizione». Evidenzia come al di là dei possibili dubbi sulla compatibilità di tale previsione con i criteri della delega, non appaia irragionevole l'estensione dell'ambito di applicazione degli istituti di giustizia riparativa anche alla fase processuale.

Sempre con riferimento all'ambito di applicazione ricorda come sarebbe inoltre opportuno – stante la formulazione del citato criterio di delega – che fosse chiarita la eventuale possibilità di avviare programmi di giustizia riparativa con il condannato ammesso alla liberazione anticipata, dal momento che tale misura non rientra né tra quelle in ambito intramurario, né tra le misure alternative alla detenzione.

Ricorda la necessità che tutti i programmi di giustizia riparativa, compresa la mediazione penale, debbano essere svolti con l'apporto di un mediatore penale professionista.

Evidenzia come tuttavia la individuazione della figura del mediatore penale professionista sia demandata ad un emanando decreto, i cui termini assai circoscritti e insufficienti non pare possano adeguatamente contribuire a garantire la formazione di una figura professionale di livello quale quello necessario per gli adempimenti che l'ordinamento si attende.

Venendo all'esame dell'articolo 2 ricorda come questo individui le garanzie dei programmi di giustizia riparativa che debbono essere assicurate ai soggetti che accedono alla procedura. In particolare, si prevedono, non solo il diritto ad una dettagliata informazione sui programmi, ma anche gli specifici requisiti del consenso acquisito dai mediatori. Viene inoltre precisata sia l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle parti durante la mediazione in relazione al fatto-reato per cui si procede, sia il divieto di testimonianza dei mediatori nel processo su quanto appreso nel corso del procedimento di mediazione. Evidenzia criticamente come dalla formulazione della disposizione sembrerebbe derivare la possibilità di utilizzazione delle dichiarazioni e della testimonianza in altro procedimento penale (facendo l'esempio della chiamata in correità).

Venendo poi all'esame dell'articolo 3 ricorda come questo disciplini l'organizzazione dei servizi di giustizia riparativa sul territorio e la formazione dei mediatori penali. In relazione all'organizzazione, si prevede l'istituzione di servizi di giustizia riparativa nel territorio di ogni distretto di Corte d'appello, promossi mediante convenzioni del Ministero della giustizia con le regioni e gli enti locali, su cui ricadono i relativi oneri finanziari; lo stesso Ministero esercita il coordinamento e il monitoraggio delle azioni avviate per garantire un uniforme sviluppo dei servizi sul territorio. In raccordo con i servizi di giustizia riparativa, si prevede, inoltre, che gli enti territoriali favoriscano l'istituzione di centri di ascolto delle vittime di reato, con funzione anche di supporto e assistenza terapeutica, con particolare riferimento alle vittime di reati violenti. Sono, poi, demandati ad un decreto del Ministro della giustizia (di concerto coi Ministri del lavoro e dell'istruzione), i requisiti per l'esercizio dell'attività professionale di mediatore penale nonché le modalità di accesso a percorsi di formazione e aggiornamento. In ordine ai requisiti, è comunque lo stesso articolo 3, a stabilire che, in ogni caso, il mediatore debba congiuntamente essere in possesso di laurea almeno triennale (in materie giuridiche, pedagogiche, psicologiche o socio-umanistiche) o essere iscritto ad un albo professionale e aver maturato esperienza e competenze nelle citate materie. Al fine di assicurare la qualità del servizio garantendo un alto livello di competenza nella gestione del conflitto e nel lavoro con vittime ed autori di reato lo schema dovrebbe a suo avviso già fissare requisiti temporali più stringenti per l'accertamento dell'esperienza professionale maturata.

Il Capo II (articoli 4 e 5) concerne le modalità di accesso ai programmi di giustizia riparativa. L'articolo 4 sancisce un obbligo di informazione del condannato sul possibile accesso a tali programmi. In relazione alla tempistica della mediazione, è stabilito che l'informazione vada fornita all'inizio dell'esecuzione o delle misure alternative alla detenzione in una lingua comprensibile al condannato e, ove necessario, con l'intervento di un mediatore linguistico culturale.

Il relatore evidenzia come la relazione illustrativa precisi che tale informazione possa essere data da tutte le professionalità che, a vario titolo,

entrano in contatto con l'autore o con la vittima di reato. Mentre l'articolo 5 prevede le modalità di avvio del programma di giustizia riparativa, secondo una procedura che prevede che, ricevuta la relativa richiesta, il servizio di giustizia riparativa chiede al magistrato di sorveglianza le informazioni sulle parti necessarie all'elaborazione del programma, che può proseguire – col consenso dell'interessato – anche a pena espiata o oltre il termine delle misure alternative.

Venendo all'esame del Capo III (articoli 6-9) questo descrive, infine, i procedimenti di giustizia riparativa. L'articolo 6 elenca i principali programmi di giustizia riparativa, descritti nelle linee essenziali. Si tratta, tuttavia, di un elenco aperto, essendo possibile ai servizi strutturare diversamente i programmi, aprendo per quanto possibile il procedimento alla comunità esterna. Nel condividere la rilevanza del concetto comunitario, auspica che essa possa in concreto essere rilevante nel contenuto. I primi due programmi riguardano la mediazione penale tra vittima e autore del reato, che la disposizione distingue in relazione all'effettività dell'incontro tra reo e vittima. La mediazione reo-vittima prevederebbe l'incontro tra la quest'ultima e l'autore del reato, incontro che può essere diretto o, se del caso, filtrato dall'intervento del mediatore. Descrive poi la mediazione aspecifica che consiste, invece, nell'incontro del reo con una vittima di un altro reato lesivo dello stesso bene giuridico. Evidenzia come tale istituto desti numerose perplessità dal momento che costituirebbe la riprova di un impianto incentrato troppo sul reo e sul suo ravvedimento e poco sull'aspetto riparativo-risarcitorio in favore delle vittime. Paventa la scarsa utilità dell'eventuale incontro del reo con «una vittima di un altro reato lesivo dello stesso bene giuridico», anche sotto il profilo del ravvedimento del reo.

Si sofferma poi sull'articolo 6 che prevede un'ulteriore tipologia di programma di giustizia riparativa che consiste nell'incontro – guidato dal mediatore – tra gruppi di autori e vittime aspecifiche dello stesso tipo di reato. Stante la frequente situazione di tensione e conflittualità negli istituti penitenziari viene prevista la possibilità di attivare servizi di giustizia riparativa anche per la gestione dei conflitti all'interno di tali istituti. L'articolo 7 sancisce un obbligo di riservatezza dei mediatori e del personale dei servizi di giustizia riparativa sugli atti e su quanto appreso nel corso del programma di giustizia riparativa. L'articolo 8 disciplina nel dettaglio lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, da attuare, comunque, nel rispetto dei diritti della persona e delle garanzie indicate all'articolo 2. L'articolo 9 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, mercoledì 11 luglio, alle ore 9, è integrato con l'esame degli argomenti non conclusi, che si svolgerà al termine dell'audizione del Ministro.

Resta confermata la seduta pomeridiana già convocata per domani alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

DIFESA (4^a)

Martedì 10 luglio 2018

Plenaria

4^a Seduta

Presidenza della Presidente
TESEI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Tofalo.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta, la presidente TESEI informa la Commissione che il Ministro della difesa ha dato disponibilità per la sua audizione sia per la prossima settimana che per quella successiva. Tuttavia, tenuto conto degli impegni istituzionali dell'omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento, l'orientamento – definito d'intesa col presidente Rizzo – sarebbe quello di fissare l'audizione per giovedì 26 luglio.

La Commissione prende atto.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa (n. COM(2018) 476 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea, e rinvio)

Introduce l'esame la relatrice DONNO (*M5S*), osservando che la proposta di regolamento iscritta all'ordine del giorno si inserisce nell'ambito delle politiche europee sulla difesa comune, un contesto che, negli ultimi tempi, è stato particolarmente dinamico.

In particolare, si propone l'istituzione, nel prossimo bilancio dell'Unione europea 2021-2027, di un Fondo europeo per la Difesa, con una dotazione di 13 miliardi di euro. Tale fondo permetterà all'UE di collocarsi tra i primi quattro principali investitori europei in ricerca e tecnologia per la difesa e fungerà da catalizzatore per una base industriale scientifica, competitiva e innovativa. Viene incoraggiata la partecipazione ai progetti delle piccole e medie imprese, con un aumento della quota di finanziamento. Il nuovo fondo entrerebbe a regime il 1° gennaio del 2021, nell'ambito del nuovo Quadro finanziario pluriennale, la cui proposta è stata presentata dalla Commissione lo scorso 2 maggio.

In tale quadro si deve poi tenere conto dell'istituzione, nel Consiglio europeo dell'11 dicembre 2017, della cooperazione strutturata permanente in materia di difesa (PESCO), che vede la partecipazione di 25 Stati membri (cioè tutti tranne Danimarca e Irlanda) e che stabilisce, tra l'altro, un elenco di impegni comuni (tra cui spicca quello di aumentare periodicamente e in termini reali i bilanci per la difesa al fine di raggiungere gli obiettivi concordati), la *governance* della PESCO (con un livello generale che mantenga la coerenza dell'istituto, integrato da procedure specifiche a livello di progetto) e gli accordi amministrativi (comprese le funzioni di segretariato per la PESCO a livello di progetto e il finanziamento).

La relatrice prosegue rilevando che il fondo europeo per la difesa comprende due sezioni: Ricerca (relativa alle sovvenzioni destinate alla ricerca collaborativa in tecnologie e prodotti per la difesa innovativi interamente e direttamente finanziate dal bilancio della UE) e Sviluppo e acquisizione (comprendente gli incentivi per la cooperazione allo sviluppo congiunto e all'acquisizione di tecnologie e di materiali di difesa attraverso il cofinanziamento a titolo del bilancio della UE e il sostegno pratico della Commissione). Al riguardo, va segnalata anche l'istituzione di uno strumento europeo per la pace, un fondo fuori bilancio, con una dotazione di 10,5 miliardi di euro, in parte derivanti dall'accorpamento di strumenti già esistenti, che ha l'obiettivo di rafforzare e semplificare il finanziamento delle missioni e delle operazioni militari.

La relazione introduttiva allo schema di regolamento precisa che la proposta mira a supplire alle inefficienze del mercato del settore europeo della difesa, connesse ad economie di scala non pienamente utilizzate (frammentazione dei mercati nazionali con acquirente unico) e alla duplicazione delle risorse a livello nazionale. Nel sistema della difesa, infatti, la domanda proviene quasi esclusivamente dagli Stati membri, ma i loro bilanci, in particolare per quanto riguarda la ricerca e lo sviluppo, hanno subito considerevoli tagli negli ultimi dieci anni.

Per fare fronte alle problematiche sopra esposte, già nel giugno 2017 la Commissione aveva adottato una Comunicazione sulla istituzione del Fondo europeo per la difesa, che prevedeva un approccio a due fasi: nel quadro finanziario 2014-2020 era prevista un'azione preparatoria per sostenere la ricerca e un Programma di cofinanziamento di progetti di sviluppo, mentre nel quadro finanziario 2021-2027, si prevedeva un fondo

dedicato a favore sia della ricerca che dello sviluppo (compresa la fase dei prototipi).

Procede quindi alla disamina dell'articolato, osservando preliminarmente che esso si suddivide in cinque titoli per un totale di 39 articoli. In particolare, il titolo 1 (articoli da 1 a 21) reca le disposizioni comuni sulla ricerca e sullo sviluppo, il titolo 2 (articolo 22) contiene disposizioni specifiche applicabili alla ricerca, il titolo 3 (articoli da 23 a 26) reca disposizioni specifiche applicabili allo sviluppo, il titolo 4 (articoli da 27 a 35) contiene disposizioni sulla *governance*, il monitoraggio, la valutazione e il controllo e il titolo 5 (articoli da 36 a 39) reca infine le disposizioni transitorie e finali.

Entrando nei profili di merito, osserva quindi che la finalità generale del Fondo (come si legge nell'articolo 3) è «promuovere la competitività, l'efficienza e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa». L'obiettivo è «sostenere i progetti di ricerca collaborativa che potrebbero migliorare sensibilmente le prestazioni delle capacità future, al fine di massimizzare l'innovazione e introdurre nuovi prodotti e tecnologie per la difesa». Parallelamente, occorre «aumentare l'efficienza della spesa nel settore della difesa all'interno dell'Unione, conseguendo maggiori economie di scala, riducendo il rischio di inutili duplicazioni e, di conseguenza, la frammentazione dei prodotti e delle tecnologie».

Una delle questioni principali sul punto è quella dei requisiti soggettivi per accedere ai finanziamenti. L'aspetto più controverso riguarda infatti la possibilità di partecipazione ai bandi da parte di aziende stabilite nell'Unione europea (o nei paesi associati), ma sotto il controllo estero, e la definizione delle condizioni per tale partecipazione. Sotto questo profilo la proposta di regolamento (articolo 10) pone una serie di vincoli. Per usufruire delle risorse del fondo, infatti, le aziende (e i loro sub-appaltatori), devono rispettare tre condizioni: essere stabilite nell'Unione o in un paese associato, avere le strutture di gestione esecutiva nell'UE o in un Paese associato e non essere controllate da un Paese terzo o da soggetti di Paesi terzi. In deroga a questi requisiti, sono ammesse a partecipare ai bandi aziende che, pur se stabilite nell'UE o in un paese associato, siano controllate da paesi o entità terze, solo se la loro partecipazione sia «necessaria per raggiungere gli obiettivi dell'azione» e se questa partecipazione «non metta a rischio gli interessi di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri».

Per assicurare la tutela di tali interessi, poi, le domande di partecipazione devono essere autorizzate dal paese dove l'azienda è stabilita e devono essere accompagnate da informazioni a garanzia che il controllo sull'azienda non sia esercitato in maniera tale da limitare la sua capacità di eseguire e completare l'azione, sia impedito l'accesso di parte di paesi e soggetti terzi a informazioni classificate o comunque sensibili, le persone coinvolte nel progetto dispongano di un nulla osta di sicurezza nazionale rilasciato da uno Stato membro o da un paese associato e che la proprietà dei risultati del progetto rimanga nella disponibilità dei beneficiari e non sia soggetta a controlli o restrizioni da parte di Paesi o soggetti terzi, per

tutta la durata del progetto e per un determinato periodo dopo la sua conclusione.

Regole simili valgono anche per quanto riguarda lo svolgimento dei progetti. Tutte le risorse utilizzate nell'ambito delle azioni finanziate dal Fondo, devono infatti essere collocate nel territorio dell'Unione o di un Paese associato. Inoltre, nella realizzazione del progetto, le aziende partecipanti (e i loro subappaltatori) devono cooperare solo con persone giuridiche stabilite nell'Unione o in un paese associato e che non siano controllate da Stati terzi o soggetti di Stati terzi.

Anche in questo caso, prosegue la relatrice, la proposta di regolamento prevede una deroga. Viene infatti consentito di utilizzare infrastrutture e servizi collocati nel territorio di paesi terzi, se ciò sia «necessario» per raggiungere gli obiettivi del progetto, e sempre che ciò non ponga a rischio la sicurezza dell'Unione e degli Stati membri. Alle stesse condizioni, è possibile collaborare, nella realizzazione del progetto, con persone giuridiche stabilite in paesi terzi. I costi connessi restano in questo caso a carico delle aziende.

La proposta di regolamento definisce inoltre (articolo 11), all'interno degli obiettivi generali prima ricordati, un elenco di azioni idonee a usufruire dei finanziamenti del Fondo. Nel dettaglio, si tratta di attività per creare, sostenere e migliorare nuove conoscenze e tecnologie nel settore della difesa, attività per migliorare l'interoperabilità, la produzione e lo scambio protetti di dati, la sicurezza degli approvvigionamenti e lo sfruttamento efficace dei risultati delle ricerche, studi di fattibilità su tecnologie, prodotti, processi, servizi nonché progetti per organizzare la raccolta dei dati, progettazione di prodotti o componenti, anche immateriali e la definizione delle tecniche di progettazione, nonché eventuali prove parziali di riduzione dei rischi, sviluppo di prototipi di prodotti, componenti o tecnologie della difesa, collaudo, qualificazione o certificazione di prodotti, componenti o tecnologie della difesa, sviluppo di tecnologie o beni che aumentano l'efficienza dei prodotti per la difesa durante il loro ciclo vitale e attività di divulgazione e sensibilizzazione.

Secondo il principio di collaborazione i progetti (articolo 11, comma 4) devono vedere la partecipazione di almeno tre soggetti giuridici, stabiliti in almeno tre differenti Stati membri (o Paesi associati). Sul punto, peraltro, va rilevata una significativa evoluzione delle posizioni della Commissione: la proposta iniziale prevedeva infatti la finanziabilità anche di progetti presentati da aziende di due soli Stati membri e aveva suscitato molte preoccupazioni, tra cui la risoluzione dello scorso ottobre della Commissione difesa del Senato, in cui si sottolineava che «tale previsione potrebbe produrre una eccessiva concentrazione di risorse su iniziative bilaterali e non propriamente europee, con possibili risvolti critici per diversi Paesi membri». Per assicurare un'applicazione effettiva del principio, oltre il dato meramente formale, la proposta stabilisce quindi che almeno tre di queste aziende, stabilite in almeno due Stati membri o associati, non debbano essere soggette a un controllo effettivo, diretto o indiretto, da parte dello stesso soggetto, né debbano controllarsi a vicenda, per tutta

la durata del progetto. Per il settore della ricerca, norme specifiche (articolo 22) consentono poi, sempre ai fini di valorizzare l'aspetto cooperativo del Fondo, la circolazione e l'utilizzo dei risultati delle ricerche da parte di tutti gli Stati membri, a beneficio delle proprie Forze armate, di sicurezza o di *intelligence*.

Con riferimento ai profili di natura finanziaria, la relatrice rileva innanzitutto che le risorse previste dal Fondo, ammontano (articolo 4), per il bilancio 2021-2027, a 13 miliardi di euro, con una suddivisione indicativa di un massimo di 4,1 miliardi per i progetti di ricerca e 8,9 miliardi per i progetti di sviluppo. Inoltre, il 5 per cento (cioè 650 milioni) deve essere destinato a sostenere le tecnologie di rottura per la difesa e i materiali innovativi.

Per quanto riguarda invece la quota di co-finanziamento, la Commissione (articolo 14) propone regole differenziate a seconda delle attività che si propone di realizzare. Per lo sviluppo di prototipi, l'assistenza finanziaria del Fondo non può infatti eccedere il 20 per cento dei costi (tale quota può però aumentare fino al 30 per cento nel caso in cui il progetto sia sviluppato in ambito PESCO, oppure nel caso di coinvolgimento trans-frontaliero di piccole e medie imprese), mentre per le attività di *test*, certificazioni e qualificazioni, la quota di finanziamento può arrivare fino all'80 per cento delle spese complessive. Invece, per le altre attività, e in particolare per la ricerca, il Fondo può coprire anche al 100 per cento i costi del progetto. Sia per i prototipi che per i *test* e le attività di qualificazione e certificazione dei prodotti, per usufruire dei finanziamenti occorre dimostrare «attraverso documenti emessi dalle autorità nazionali» che almeno due stati membri intendono acquisire la tecnologia e che, a monte, il progetto è basato su requisiti tecnici definiti congiuntamente dai paesi che lo co-finanziano (articolo 23, comma 3).

Sono inoltre definiti (articolo 13) alcuni criteri per l'attribuzione dei finanziamenti, in cui si affaccia anche la questione dei rapporti con la Nato.

Nel dettaglio, i criteri sono: il contributo all'eccellenza o al potenziale di rottura nel settore della difesa, con vantaggi notevoli rispetto ai prodotti e alle tecnologie esistenti; il contributo all'innovazione e allo sviluppo tecnologico dell'industria europea della difesa, grazie a migliorie tecnologiche e ad approcci e concetti innovativi o inediti; il contributo alla competitività dell'industria della difesa, in particolare creando nuove opportunità di mercato e accelerando la crescita delle imprese; il contributo agli interessi di sicurezza e difesa dell'Unione; il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, in particolare a favore di piccole e medie imprese in paesi diversi da quelli in cui sono stabilite le imprese beneficiarie; la qualità ed efficienza della fase di attuazione dei progetti. In relazione a quest'ultimo punto occorre peraltro valutare la questione dei rapporti con la Nato.

La valutazione del contributo che il progetto proposto può offrire agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione (articolo 13, lettera *d*), deve essere condotta «in linea» con gli obiettivi generali del fondo ma anche

«se del caso, con gli accordi di cooperazione regionali e internazionali». Lo stesso articolo 13, infatti, precisa che, tra i criteri di attribuzione, «possono essere prese in considerazione le priorità regionali e internazionali, con il fine precipuo di evitare inutili duplicazioni, purché siano al servizio degli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e non escludano la partecipazione di qualsiasi Stato membro».

I tagli ai bilanci nazionali della difesa e delle spese non coordinate hanno determinato inefficienze, ridotto a livelli critici la disponibilità dei materiali per la difesa stessa e diminuito le scale di produzione e le filiere industriali operanti a livello nazionale (determinando, così, la perdita di economie di scala).

La senatrice, stante l'importanza dell'atto in esame, propone quindi che la Commissione approfondisca la tematica, anche attraverso una serie di audizioni.

Prende quindi brevemente la parola il sottosegretario TOFALO, rilevando che l'atto comunitario iscritto all'ordine del giorno è da valutare positivamente, soprattutto nell'ottica della tutela e della valorizzazione dell'industria italiana della difesa.

Dopo aver precisato che i profili industriali legati alla difesa sono già attualmente disciplinati da procedure che garantiscono la dovuta riservatezza, invita quindi la Commissione a tenere conto anche dei lavori del tavolo tecnico interministeriale istituito sul punto, nell'ottica di una efficace e costruttiva collaborazione tra il Governo e il Parlamento.

Conclude ponendo l'accento sulla necessità di garantire l'accesso al Fondo anche agli operatori economici il cui capitale sia detenuto da soggetti esterni all'Unione europea.

La presidente TESEI condivide la proposta avanzata dalla senatrice Donno, proponendo che l'attività di approfondimento si avvii con l'audizione del Capo di Stato maggiore della Difesa.

La Commissione conviene.

La presidente TESEI invita pertanto i Gruppi a far pervenire alla Presidenza eventuali proposte di altre personalità da audire.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al piano d'azione sulla mobilità militare (n. JOIN(2018) 5 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea, e rinvio)

Introduce l'esame il relatore FUSCO (*L-SP*), osservando preliminarmente che il documento si rifà innanzitutto al discorso sullo stato dell'Unione tenuto dal presidente Juncker nel 2017, nel quale veniva rimarcata

la necessità di dare vita a un'autentica Unione europea della difesa entro il 2025.

L'Unione europea, peraltro, sta già adottando i provvedimenti necessari per rafforzare la propria capacità di preparazione e di risposta alle crisi e in tale ambito è ritenuto fondamentale fare in modo che il personale e le risorse militari possano transitare senza difficoltà e in modo efficiente ed efficace sia nell'UE che al suo esterno. Già il 10 novembre del 2017 aveva infatti visto la luce una comunicazione sul miglioramento della mobilità militare nell'Unione europea, di cui il presente atto costituisce un naturale seguito.

Inoltre, il miglioramento della mobilità militare costituisce uno degli impegni della PESCO, ossia della nuova Cooperazione strutturata permanente in materia di difesa istituita nel dicembre dello scorso anno nonché uno degli obiettivi principali previsti nel quadro della dichiarazione congiunta UE-NATO dell'8 luglio 2016.

Sulla base di queste premesse – prosegue l'oratore – il piano d'azione all'esame della Commissione individua pertanto una serie di misure operative volte a rimuovere le barriere fisiche, procedurali ovvero normative che ostacolano la mobilità militare. Nel dettaglio, sono indicati quattro aspetti principali su cui intervenire al fine di migliorare la mobilità militare, con determinate specifiche priorità per ognuno.

Nel dettaglio, per prime sono segnalate le esigenze di tipo militare, ossia il processo di definizione delle infrastrutture necessarie per la mobilità militare, compito nelle mani del Servizio europeo per l'azione esterna con il supporto della NATO (quando opportuno). Tale azione prevede una profonda analisi delle infrastrutture di trasporto esistenti all'interno della rete trans-europea dei trasporti, e qualora queste siano appropriate e sufficienti per soddisfare le esigenze relative ai movimenti militari. Al riguardo, si dà conto dell'avvio di un processo il cui termine è previsto per il 2020 e che vede la Commissione valutare le lacune presenti nella rete dei trasporti in relazione al suo possibile uso militare e ambito geografico. Gli Stati membri, dal canto loro, seguendo le direttive del Piano di Azione, dovranno indicare un singolo punto di contatto nazionale a cui far riferimento per informazioni circa le infrastrutture di trasporto e prendere in considerazione le esigenze militari in fase di pianificazione di nuove reti di trasporto.

Su questo particolare profilo l'approccio europeo è di tipo duale, ossia finalizzato alla costruzione e all'adattamento di infrastrutture per l'utilizzo sia militare che civile. L'obiettivo sotteso al metodo è quello di garantire benefici multipli con un solo flusso di finanziamenti e investimenti in nuovi progetti infrastrutturali, migliorando così la circolazione generale di persone e merci in tutta Europa.

Il Piano di Azione prende in considerazione anche l'adeguamento delle norme procedurali relative al trasporto dei beni pericolosi. In particolare, sul punto le regole in termini di trasporto militare sono definite a livello nazionale, mentre quelle che si applicano all'uso civile sono, per contro, determinate in ambito di normative internazionali. Pertanto l'U-

nione europea sarà chiamata a intervenire per facilitare gli allineamenti a livello comunitario delle varie disposizioni nazionali.

Un'altra questione affrontata dall'atto all'esame della Commissione è poi quella degli oneri doganali e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), ambiti in cui la Commissione ha avviato un processo di indagine approfondita al fine di trovare soluzioni per semplificare le formalità doganali e allineare il trattamento agli effetti dell'IVA per la difesa. Spostare equipaggiamenti militari, infatti, può dar luogo a costi aggiuntivi e ritardi. L'invito agli Stati membri sul punto è quello di valutare entro la fine del 2020 lo sviluppo sistemi elettronici (che sfruttino anche le tecnologie spaziali dell'UE), per la gestione delle attività doganali da parte delle forze militari e delle autorità doganali.

Infine, il Piano di Azione prende in considerazione il tema del rilascio di permessi per oltrepassare i confini, che necessita di maggiore consistenza e armonia. È previsto, in particolare, che entro l'estate del 2018 l'Agenzia europea per la difesa prepari un progetto sull'autorizzazione dei movimenti transfrontalieri di materiale militare. Gli Stati membri, dal canto loro, dovranno identificare le restrizioni normative nazionali esistenti e le possibili soluzioni per migliorare la mobilità militare.

Il documento si conclude con una nota in cui vien specificato che, qualora opportuno, l'Alto rappresentante e la Commissione presenteranno agli Stati membri dell'UE relazioni periodiche riguardanti i progressi compiuti nell'attuazione del piano. In particolare, la prima relazione sarà presentata entro l'estate del 2019 e andrà a integrare la relazione annuale dell'Agenzia europea per la difesa destinata ai ministri della difesa degli Stati membri.

L'oratore conclude rilevando la necessità di effettuare degli approfondimenti sul tema tramite un ciclo di audizioni, che potrebbe ricomprendere anche i vertici delle Forze armate.

Interviene il sottosegretario TOFALO, esprimendo avviso favorevole sull'atto comunitario in titolo e auspicando che le tecniche di progettazione infrastrutturali ed urbane possano tenere conto anche delle esigenze legate alla mobilità militare, sulla falsariga di quanto già positivamente sperimentato negli Stati Uniti ed in Francia in relazione alla prevenzione della criminalità.

La presidente TESEI condivide la proposta avanzata dal senatore Fusco. Invita pertanto i Gruppi a far pervenire alla Presidenza eventuali proposte di altre personalità da audire.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GASPARRI (*FI-BP*) sollecita una maggiore attenzione della Commissione sulle recenti evoluzioni della crisi migratoria (argomento oggetto, peraltro, di un'approfondita indagine conoscitiva svolta nella scorsa legislatura e fortemente sostenuta dalla propria parte politica).

In particolare, sarebbe opportuno approfondire i recenti, delicati eventi che hanno visto coinvolte anche unità della Guardia costiera italiana.

La seduta termina alle ore 15,55.

BILANCIO (5^a)

Martedì 10 luglio 2018

Plenaria**7^a Seduta**

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Guidesi.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 32 (COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DELLA STRUTTURA DEL BILANCIO DELLO STATO)

Il PRESIDENTE comunica che nella mattinata di oggi si è tenuta un'audizione informale dei rappresentanti della Corte dei Conti, nella sede degli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari congiunti delle Commissioni bilancio di Senato e Camera dei deputati, nell'ambito dell'esame dell'Atto del Governo n. 32, in occasione della quale è stato acquisito materiale di documentazione, che sarà reso disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

IN SEDE CONSULTIVA

(542) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, recante proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante

(Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DELL'OLIO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento – provvisto di Relazione tecnica positi-

vamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato – proroga dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019 il termine, introdotto dalla legge di bilancio 2018, a decorrere dal quale diverrà obbligatoria l'emissione della fattura elettronica per le cessioni nei confronti di soggetti passivi IVA di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione. Per quanto di competenza, considerato che la relazione tecnica relativa alla norma della legge di bilancio 2018 – la cui efficacia è per l'appunto prorogata dal decreto in esame – annetteva alla previsione originaria maggiori introiti sia in termini di recupero dell'IVA, in particolare a partire dal 2019, sia delle imposte dirette, in particolare a partire dal 2020, chiede conferma della correttezza della stima del minor gettito determinato dal provvedimento in commento, agli effetti sia dell'IVA che delle imposte dirette. Incidentalmente, rappresenta l'esigenza di un chiarimento sull'articolo 2, comma 2, lettera e), laddove utilizza quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, pari a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, per coprire l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica disposto dal comma 1 del medesimo articolo 2. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 24/2018 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario GUIDESI mette a disposizione dei senatori della Commissione una nota tecnica di risposta alle osservazioni formulate dal relatore.

Il senatore MISIANI (*PD*) ritiene necessaria una lettura attenta ed approfondita della nota istruttoria messa a disposizione dal Governo, rilevando numerose criticità del decreto sotto il profilo finanziario, a partire dalla significativa discrepanza di dati ed informazioni tra la quantificazione operata dalla relazione tecnica originaria annessa alla legge di bilancio per il 2018 e la quantificazione degli oneri effettuata relativamente al provvedimento in esame. Esprime inoltre perplessità sulla metodologia adottata per la formulazione delle stime, con particolare riguardo alla valutazione dell'evasione IVA derivante dal contrasto delle frodi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento SMD 04/2017, relativo alla «acquisizione comprensiva del relativo sostegno logistico, di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE (*Medium Altitude Long Endurance*) e potenziamento delle capacità *Intelligence, Surveillance & Reconnaissance* della Difesa» (n. 2)

(Osservazioni alla 4^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) illustra il contenuto dello schema di decreto in titolo, richiamando le numerose criticità già emerse nel corso

dell'esame avviato presso la Commissione speciale, di cui richiama sinteticamente i principali passaggi. Al riguardo, potrebbe essere utile svolgere un ulteriore breve ciclo di audizioni. Per quanto di competenza, segnala che occorre chiedere conferma della sussistenza delle risorse destinate al finanziamento del programma, nonché chiarimenti sulla non assoggettabilità al regime IVA dell'operazione, in relazione all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, richiamato nella scheda illustrativa a corredo del decreto.

Il presidente PESCO ricorda che la Commissione bilancio è chiamata, in sede consultiva, ad esaminare esclusivamente gli effetti finanziari, ferma restando la possibilità per i senatori, da un lato, di contribuire all'individuazione dei profili di onerosità del provvedimento, dall'altro, di intervenire presso la Commissione cui è assegnato il provvedimento nel merito per formulare rilievi di contenuto.

Il sottosegretario GUIDESI, in relazione ai profili segnalati dal relatore, mette a disposizione dei senatori una nota del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*), nell'esprimere condivisione per diversi aspetti segnalati dalla relazione, osserva tuttavia che la Commissione bilancio non è la sede propria per lo svolgimento di audizioni, dovendo essa esprimersi esclusivamente sul rispetto delle regole di finanza pubblica.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FI-BP*) rileva come il contenuto del provvedimento sia stato già adeguatamente sviscerato durante l'esame compiuto presso la Commissione speciale, anche mediante il ricorso a cicli di audizioni. Invita, pertanto, i senatori ad attenersi ai compiti della Commissione bilancio.

Il senatore TURCO (*M5S*), richiamando il proprio ruolo di relatore presso la Commissione difesa, fa presente di aver richiesto, in quella sede, un supplemento di istruttoria mediante un ulteriore ciclo di audizioni.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP*) si associa alle considerazioni dei senatori che l'hanno preceduta sui limiti di competenza della Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario (n. 16)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere *g*), *h*) e *r*), della legge 23 giugno 2017, n. 103. Esame e rinvio)

Il relatore TOSATO (*L-SP*) illustra lo schema di decreto in titolo segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 1 che prevede interventi di adeguamento sugli edifici di detenzione, che la relazione tecnica appare carente di una indicazione specifica dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri. Al riguardo, occorre acquisire elementi integrativi idonei a suffragare la congruità della copertura. Con riferimento all'articolo 2, che reca modifiche alla disciplina del lavoro penitenziario, si ravvisa l'esigenza di una conferma, da parte del Governo, della correttezza contabile del meccanismo di riassegnazione dei proventi delle manifatture carcerarie, di cui al comma 1, lettera *a*), capoverso «ART. 20», commi 9 e 10, ai fini della valutazione della congruità della relativa copertura. Chiede, altresì, conferma della asserita assenza di profili di onerosità delle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), stipulate dall'amministrazione penitenziaria con enti pubblici e privati al fine di rendere disponibile a favore di detenuti e internati un servizio di assistenza all'espletamento delle pratiche per il conseguimento di prestazioni assistenziali e previdenziali e l'erogazione di servizi e misure di politica attiva del lavoro. Con riferimento alla successiva lettera *i*), appare opportuno un approfondimento della relazione tecnica sulla quantificazione dell'onere e sulla congruità della copertura per l'assegno di ricollocazione ivi previsto, in quanto sembra configurarsi una situazione giuridica riconducibile al diritto soggettivo sottoposta a un tetto di spesa. Chiede, infine, una valutazione sull'ipotesi di riformulare la disposizione di copertura recata dall'articolo 5, espressa nel testo in esame come limite di spesa, nei termini di previsione di spesa, anche al fine di rendere possibile l'attivazione del meccanismo di monitoraggio e di eventuale compensazione degli scostamenti previsto dall'articolo 17, comma 12 e seguenti, della legge di contabilità.

Il sottosegretario GUIDESI, in relazione ai quesiti posti dal relatore, si riserva di mettere a disposizione dei senatori una nota istruttoria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni (n. 20)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103. Esame e rinvio)

Il relatore ZULIANI (*L-SP*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2 che disciplina le misure penali di comunità (quali, per esempio, l'affidamento in prova al servizio sociale o l'affidamento in prova con detenzione domiciliare), che il tenore letterale della disposizione non appare del tutto coerente rispetto alla gradualità e alla modulazione nella concessione delle misure asserita dalla Relazione tecnica, ove si richiama anche la compatibilità della concessione rispetto alla sussistenza delle risorse umane e strumentali disponibili. Si chiede pertanto conferma che dall'attuazione della norma non derivino nuovi o maggiori oneri rispetto alla normativa vigente. Analoga richiesta deve avanzarsi in relazione all'articolo 5, che introduce l'istituto dell'affidamento in prova con detenzione domiciliare. In merito all'articolo 6 sulla detenzione domiciliare, chiede conferma della corretta quantificazione dell'onere derivante dall'ampliamento dei potenziali beneficiari della misura. Con riguardo all'articolo 7 sul regime di semilibertà, ravvisa la mancanza, nella Relazione tecnica, della quantificazione sia dei risparmi sia degli oneri derivanti da tale istituto, con conseguente impossibilità di valutare la congruità della copertura ivi prevista. Si chiede poi conferma della neutralità finanziaria dell'articolo 11 sull'esecuzione delle pene detentive nei confronti degli imputati infraventicinquenni. Relativamente all'articolo 14 sui progetti di interventi educativi, si richiedono chiarimenti sulla ripartizione delle funzioni e dei conseguenti oneri tra i servizi sociali dell'amministrazione minorile e quelli degli enti locali, anche per valutare se vi sia un aggravio di costi per questi ultimi. Chiede poi conferma che l'attività di vigilanza delle camere di pernottamento di cui all'articolo 21 possa essere effettuata ad invarianza di oneri rispetto alla normativa vigente. Con riguardo all'articolo 25 sulla fase di dimissione del detenuto minorenne, si chiede conferma della effettiva sussistenza e adeguatezza delle relative risorse, stante la mancata quantificazione dell'onere. Infine, si chiedono chiarimenti sulla portata normativa dell'articolo 26, comma 4, laddove prevede il mancato adeguamento alle situazioni di fatto dell'inquadramento delle figure professionali coinvolte nell'attuazione del provvedimento. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario GUIDESI si riserva di fornire chiarimenti in una prossima seduta, anche mettendo a disposizione dei senatori un documento di risposta ai rilievi sollevati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2018 (n. 21)

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 13-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 255. Esame e rinvio)

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando per quanto di competenza che, in considerazione della valenza ordinamentale dell'atto, non vi sono osservazioni da formulare. Incidentalmente fornisce alcuni dati sul volume di incassi stimato per l'Agenzia delle entrate – Riscossione comprensivo degli effetti della definizione agevolata dei carichi pendenti.

Il sottosegretario GUIDESI, concordando sulla natura ordinamentale del provvedimento, rileva l'assenza di criticità sul piano finanziario.

Il PRESIDENTE ritiene corretto, prima di procedere alla formale adozione del parere, riconoscere ai senatori della Commissione il tempo necessario a prendere consapevole visione di tutti i profili del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (n. 23)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Esame e rinvio)

La relatrice FERRERO (*L-SP*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in primo luogo, che si chiede conferma della disponibilità, presso il Fondo per il recepimento della normativa europea, delle risorse previste dall'articolo 14 a copertura degli oneri derivanti dal provvedimento. Ravvisa, inoltre, la carenza nella Relazione tecnica di una indicazione specifica dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri, sia con riferimento alla procedura di rottamazione delle armi e delle munizioni, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), n. 3, sia in relazione alla ridefinizione del sistema informatico di tracciabilità delle armi, di cui all'articolo 12. Occorre, al riguardo, acquisire elementi informativi ulteriori, atti a suffragare l'ammontare degli oneri come determinati. Chiede, inoltre, una valutazione sull'ipotesi di riformulare la disposizione di copertura recata dall'articolo 14, espressa nel testo in esame come limite di spesa, nei termini di previsione di spesa, anche al fine di rendere possibile l'attivazione del meccanismo di monito-

raggio e di eventuale compensazione degli scostamenti previsto dall'articolo 17, comma 12, della legge di contabilità. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa Nota del Servizio del Bilancio.

Il sottosegretario GUIDESI mette a disposizione dei membri della Commissione una nota tecnica recante chiarimenti su alcuni dei profili segnalati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima (n. 29)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera f), della legge 23 giugno 2017, n. 103. Esame e rinvio)

La relatrice ACCOTO (*M5S*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, che lo stesso, che presenta all'articolo 9 una clausola di invarianza finanziaria, risulta corredato da relazione tecnica positivamente verificata. Per quanto di competenza, all'articolo 1 si prevede che i programmi di giustizia riparativa siano realizzati attraverso l'apporto dei cosiddetti «mediatori penali», figure professionali che devono essere in possesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, almeno di laurea universitaria triennale in vari settori e materie, ovvero iscritti ad un ordine o albo professionale, con specifica esperienza in relazione alle materie considerate. La Relazione tecnica, a tale proposito, afferma che i nominativi dei mediatori penali sono inseriti in appositi elenchi la cui tenuta, controllo e vigilanza, quali adempimenti rientranti nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali del Ministero della giustizia, potrà essere assicurata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si segnala, al riguardo, che l'articolato non prevede espressamente la formazione di tali elenchi o registri. In base alla relazione tecnica, inoltre, soggetti riconducibili alla figura del «mediatore penale» già ad oggi operano alle dipendenze delle amministrazioni statali e locali, nell'ambito dei loro compiti istituzionali, senza percepire compensi, gettoni, rimborsi ed altre forme di indennità per le attività svolte in tale qualità. La relazione tecnica assicura che la riconduzione delle citate figure professionali nella categoria dei mediatori penali non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Per i profili di competenza, posto che la relazione tecnica riferisce che i soggetti operano già ad oggi alle dipendenze di amministrazioni statali e locali in forma gratuita, andrebbe confermato che dall'attivazione dei programmi di giustizia riparativa, quale quella prefigurata dal provvedimento in esame, non discendano richieste di rimborsi o compensi, peraltro non escluse espressamente dall'articolo in esame. Inoltre, va considerata la possibilità, parimenti non esclusa, che tale figura professionale sia ricoperta anche da soggetti estranei alla pubblica amministrazione, che

pone il problema del pagamento dei relativi emolumenti, con conseguenti profili di maggiore onerosità: sul punto è opportuno che siano forniti chiarimenti. L'articolo 3 dello schema di decreto attribuisce al Ministero della giustizia il compito di promuovere la stipula di convenzioni con gli enti territoriali per l'istituzione, a carico della finanza regionale o locale, di servizi di giustizia riparativa nel territorio di ogni distretto di corte d'appello, sottoposti al coordinamento e al monitoraggio dello stesso Ministero. In base al comma 2, inoltre, gli enti territoriali favoriscono l'istituzione di centri per l'ascolto e assicurano sostegno e assistenza terapeutica alle vittime, ove necessario. La relazione tecnica ribadisce che l'attuazione di tali disposizioni avviene nel limite delle risorse disponibili, iscritte nei bilanci degli enti territoriali a legislazione vigente, e richiama l'esistenza di organismi locali già operanti, presso i quali i nuovi servizi potrebbero trovare collocazione (ad esempio i consultori). Per i profili di competenza, posto che si prevedono espressamente oneri a carico di regioni ed enti locali, va rammentato che l'articolo 19 della legge di contabilità prescrive che ogni qualvolta norme di legge comportino nuovi o maggiori oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico, debbano prevedere anche le risorse attraverso cui questi ultimi potranno farvi fronte. A tale riguardo, segnala incidentalmente il rischio che l'onere posto a carico della finanza territoriale possa pregiudicare l'attuazione omogenea dei servizi di giustizia riparativa su tutto il territorio nazionale. Pertanto, andrebbe fornita una quantificazione degli oneri in esame unitamente all'indicazione della relativa copertura. Inoltre, andrebbe confermato che le attività di monitoraggio affidate al Ministero della giustizia possano essere effettivamente svolte dal medesimo dicastero avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente. Sul comma 2, andrebbero fornite maggiori informazioni sugli oneri connessi all'istituzione dei centri di ascolto per le vittime di reato che verranno istituiti sempre nell'ambito di protocolli d'intesa e convenzioni realizzati fra enti territoriali ed amministrazione giudiziaria. Sul comma 3, atteso che si prevede l'individuazione di percorsi formativi e di aggiornamento professionale per i mediatori, si dovrebbe escludere che da tali attività possano discendere oneri a carico della finanza pubblica. L'eventuale emergenza di uno specifico fabbisogno aggiuntivo di spesa connesso ad iniziative di formazione dovrebbe necessariamente accompagnarsi alla quantificazione e alla copertura delle risorse necessarie per farvi fronte, non potendo considerarsi tali attività già scontate a valere degli stanziamenti di spesa previsti dalla legislazione vigente. Con riferimento all'affermazione della Relazione tecnica per cui l'accesso ai programmi di giustizia riparativa è subordinato all'esistenza di luoghi e locali idonei e nei limiti delle disponibilità, rileva che tale condizionalità non emerge dalle norme, e si chiedono pertanto delucidazioni al riguardo. L'articolo 4 prevede l'obbligo di fornire al condannato adeguata informazione sui programmi di giustizia riparativa disponibili e sulla possibilità di accedervi in qualsiasi momento, in una lingua a lui comprensibile ed anche con il supporto di un mediatore linguistico-culturale. La relazione tecnica, per la copertura degli oneri con-

nessi al reperimento di tali professionalità, fa riferimento alle modalità già consolidate nell'ambito dell'amministrazione penitenziaria, richiamando le relative poste di bilancio. Al riguardo, pare opportuno avere chiarimenti sulla congruità dei profili di copertura, anche in relazione al fatto che non è specificato in capo a quali soggetti ricade l'obbligo di informazione. La relazione tecnica detta, all'articolo 9, la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione delle disposizioni di cui al provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per i profili di competenza, evidenzia che la mera apposizione di clausole di neutralità andrebbe sempre accompagnata, nella Relazione tecnica, dalla illustrazione dei dati ed elementi da cui sia possibile trarre conferme in merito alla effettiva sostenibilità dei nuovi fabbisogni a valere sulle risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente. All'occorrenza, anche attraverso una riprogrammazione delle risorse finanziarie, come espressamente previsto dall'articolo 17, comma 6-bis, dalla legge di contabilità. Dal punto di vista contabile, richiamando anche recenti considerazioni della Corte dei conti, è opportuno pertanto ribadire che il tema della neutralità delle nuove norme deve raccordarsi col tema della intangibilità dei saldi tendenziali di spesa, così come scaturenti dalla legislazione vigente. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota di lettura del Servizio del Bilancio.

Il sottosegretario GUIDESI si riserva di fornire dati ed elementi istruttori a fronte delle molteplici richieste di chiarimento e di integrazione poste dalla relazione.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) ritiene necessario sottoporre il provvedimento ad una verifica puntuale, in considerazione dell'evidente assenza di copertura di molte disposizioni. Risulta infatti chiara l'impossibilità per gli enti territoriali di svolgere, a risorse invariate, i nuovi compiti loro affidati dallo schema di decreto in esame, come già accaduto, purtroppo, per la sanità penitenziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore (n. 33)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera b), 3, 5 e 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106. Esame e rinvio)

La relatrice PIRRO (*M5S*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in merito all'articolo 21 che estende agli enti del terzo settore commerciali la possibilità di accedere al finanziamento rappresentato dai cosiddetti «titoli di solidarietà» ossia obbligazioni e altri titoli di debito emessi da istituti bancari a condizioni fiscali agevolate, si chiedono chiarimenti circa la correttezza delle stime di

minor gettito contenute nella relazione tecnica, anche con riferimento all'indicazione della quota degli enti del terzo settore di natura commerciale; peraltro, la relazione tecnica non sembra considerare né l'impatto finanziario di un possibile «effetto incentivo» ascrivibile alla norma in termini di incremento del numero degli enti del terzo settore commerciali, né «l'effetto spiazzamento» consistente nella sostituzione tra enti attualmente operanti ma non presenti nel settore, che potrebbero trovare conveniente una loro iscrizione nel Registro unico nazionale. Per quanto riguarda l'articolo 23, che modifica i parametri di commerciabilità riferibili agli enti del terzo settore, chiede conferma della correttezza delle stime di minor gettito contenute nella relazione tecnica e correlate al nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 2017, con il quale si amplia la presunzione del carattere non commerciale delle attività svolte. Andrebbe inoltre confermata la neutralità finanziaria del nuovo comma 5-*bis* del menzionato articolo 79, che amplia il novero delle entrate di natura non commerciale correlate alle attività degli enti del terzo settore. Chiede poi conferma dell'effettiva assenza di effetti finanziari associabili all'articolo 24, laddove estende l'ambito di operatività del regime fiscale opzionale per la determinazione del reddito di impresa degli enti non commerciali del terzo settore. Occorre appurare altresì la neutralità finanziaria dell'articolo 25 sulla fruizione del credito di imposta da parte dei soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro in favore degli enti del terzo settore. In merito all'articolo 26, laddove include anche gli enti del terzo settore che svolgono attività commerciali tra i beneficiari delle erogazioni liberali che danno titolo alla detrazione fiscale, si chiede conferma che la platea di soggetti così ridefinita fosse già inclusa nella relazione tecnica del provvedimento originario, ai fini della stima del minor gettito. L'articolo 27 interviene sulla disciplina del regime fiscale delle organizzazioni di volontariato, prevedendo l'esenzione dall'imposta di registro per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni medesime, oltre all'ampliamento dell'esenzione IRES dei redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciali. A tale riguardo, si chiedono elementi volti a suffragare il carattere ricognitivo della norma asserito dalla relazione tecnica. Anche in relazione all'articolo 30, si chiedono chiarimenti sul carattere di coordinamento normativo della norma asserito dalla Relazione tecnica, con particolare riferimento al comma 1, lettera *a*), che sembra estendere ad alcune tipologie di enti non iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore la disciplina per la determinazione del reddito degli enti non commerciali residenti di cui agli articoli da 143 a 148 del testo unico delle imposte sui redditi. Analoga richiesta attiene al comma 1, lettera *b*), che sembra estendere la disciplina dei citati articoli da 143 a 148 agli enti religiosi civilmente riconosciuti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore limitatamente alle attività diverse da quelle di interesse generale. Si chiedono poi chiarimenti volti a suffragare l'effettiva neutralità finanziaria del comma 3 del menzionato articolo 30, che pare estendere l'esenzione IVA a talune attività svolte dagli enti del terzo set-

tore aventi natura commerciale, e del comma 4 che, alla lettera *a*), incide sui soggetti beneficiari delle agevolazioni previste per gli atti giuridici eseguiti in favore dei disabili gravi e, alla lettera *b*), sembra estendere l'agevolazione fiscale correlata ad erogazioni liberali e atti a titolo gratuito. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario GUIDESI si riserva di mettere a disposizione dei senatori una nota tecnica, che fornisca delucidazioni in merito ai profili segnalati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sullo stato e sulle prospettive del processo di revisione della spesa pubblica

Il presidente PESCO dà conto di una proposta di indagine conoscitiva sullo stato e sulle prospettive del processo di revisione della spesa pubblica già valutata positivamente in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, svoltosi lo scorso 4 luglio. L'indagine proposta si inserisce, peraltro, in una cornice di fattiva cooperazione con il Governo e con le altre Istituzioni interessate, anche ai fini dell'elaborazione di eventuali proposte di modifica della normativa sulla contabilità pubblica e della struttura dei documenti di bilancio.

Essa sarà pertanto focalizzata indicativamente sull'approfondimento dei seguenti temi: i nuovi meccanismi di definizione degli obiettivi di spesa previsti dall'articolo 22-*bis* della legge n. 196 del 2009 di contabilità e finanza pubblica e la relativa attuazione; la definizione delle priorità di spesa e il grado di raggiungimento dei risultati conseguiti dalle amministrazioni nel perseguimento delle priorità delineate; le linee di intervento individuate e perseguite al fine di migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità delle strutture amministrative e l'enucleazione dei casi di maggior successo registrati; gli adeguamenti normativi e amministrativi ritenuti opportuni, con particolare riguardo alla revisione dei processi organizzativi e alla soppressione o all'accorpamento di enti o strutture.

Nell'ambito dell'indagine illustrata, si procederà orientativamente alle audizioni dei seguenti soggetti: componenti della compagine governativa; Corte dei conti; Banca d'Italia; Ufficio parlamentare di bilancio; Istat; dirigenti responsabili di strutture amministrative e di società a partecipazione pubblica, quali, a titolo esemplificativo il Ministero dell'economia e delle finanze (con particolare riguardo alla Ragioneria generale dello Stato); altri dicasteri; Consip Spa; docenti universitari, tecnici ed esperti del settore.

Invita pertanto i senatori della Commissione a prendere cognizione della proposta di indagine conoscitiva, in vista della sua formalizzazione in una successiva seduta, anche ai fini della formulazione di eventuali proposte volte a specificare l'oggetto e le prospettive dell'indagine.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 11 luglio, alle ore 9,30, è anticipata alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 10 luglio 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

5^a Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri Guidesi.*

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BAGNAI riferisce in merito all'Ufficio di presidenza integrato dai Gruppi testé conclusosi, informando che domani alle ore 15 si svolgerà l'audizione informale del dottor Ruffini, presidente dell'Agenzia delle entrate-Riscossioni, per l'istruttoria dell'Atto del Governo n. 21. Conseguentemente è sconvocata la seduta pomeridiana di domani. In rela-

zione invece all'Atto del Governo n. 25, si è convenuto di programmare l'audizione di rappresentanti della Consob.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2018 (n. 21)

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 13-*bis*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Esame e rinvio)

Il relatore FENU (*M5S*) riferisce sui contenuti dell'atto in titolo specificando che i principali elementi dell'atto aggiuntivo sono i servizi dovuti, le risorse disponibili e le strategie per la riscossione dei crediti tributari. Dovranno inoltre essere definiti, tra l'altro: gli obiettivi quantitativi da raggiungere in termini di economicità della gestione, soddisfazione dei contribuenti per i servizi prestati, e ammontare delle entrate erariali riscosse, anche mediante azioni di prevenzione e contrasto dell'evasione ed elusione fiscale; gli indicatori e le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi; le modalità di vigilanza sull'operato dell'ente da parte del MEF; la tipologia di comunicazioni e informazioni preventive volte ad evitare aggravii moratori per i contribuenti, ed a migliorarne il rapporto con l'amministrazione fiscale.

Ricorda che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 193 del 2016 ha disposto lo scioglimento, a decorrere dal 1° luglio 2017, delle società del Gruppo Equitalia (ad eccezione di Equitalia Giustizia S.p.A.) e l'istituzione, a partire dalla stessa data, dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico economico che ha assunto la qualifica di agente della riscossione ed è sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del MEF e al monitoraggio dell'Agenzia delle Entrate.

Il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 35) consente all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione di svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali di tutte le amministrazioni locali e delle società da esse partecipate, con l'esclusione delle società di riscossione.

L'atto aggiuntivo in esame tiene conto delle priorità indicate nell'Atto di indirizzo del MEF per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale 2018-2020.

Nell'articolato si prevede che l'Agenzia delle entrate-Riscossione si impegni ad esercitare l'attività di riscossione secondo criteri di efficienza gestionale, efficacia, economicità dell'azione nonché di equità, allo scopo di promuovere un corretto rapporto tra fisco e contribuente, garantendo l'effettività del gettito e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari.

In particolare, l'articolo 4 definisce gli obiettivi che l'Agenzia delle entrate-Riscossione si impegna a perseguire: il miglioramento della relazione con il contribuente; lo scambio informativo con gli enti impositori o beneficiari, ottimizzare il risultato economico della riscossione e sviluppare, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente a tutela della *privacy*, tecniche di analisi dei debiti iscritti a ruolo volte ad indirizzare l'attività di riscossione al risultato piuttosto che al processo.

L'articolo 5, conformemente a quanto già previsto nel precedente atto aggiuntivo, disciplina le risorse finanziarie dell'Agenzia per l'attività di riscossione, che derivano principalmente dai corrispettivi per i servizi offerti (riscossione e altre attività strumentali e accessorie alla riscossione).

Rispetto all'Atto aggiuntivo 2017, prosegue il relatore, sono stati inseriti tre nuovi articoli, 7, 8 e 9 che disciplinano i rapporti in materia di comunicazione istituzionale, sistemi informativi e qualità dei servizi ai contribuenti.

L'articolo 10 e 12 specificano le modalità di esercizio della vigilanza da parte del MEF e gli impegni e attività di monitoraggio dell'Agenzia delle entrate.

L'articolo 11 introduce il Piano annuale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione per il 2018. Il relatore dà quindi analiticamente conto delle informazioni e delle valutazioni recate dal citato Piano, allegato all'atto, e sottolinea che il Piano tiene conto dei significativi interventi in materia di riscossione introdotti dal decreto-legge n. 148 del 2017, tra cui la facoltà di esercitare nuovamente la definizione agevolata (cosiddetta «rottamazione della cartella») per i debitori non ammessi alla precedente definizione e l'introduzione della definizione agevolata anche per i carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, con modalità analoghe a quelle previste dall'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 con riferimento ai carichi affidati dal 2000 al 2016.

Il volume di incassi stimato per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, comprensivo degli effetti della definizione agevolata dei carichi è di: 10,974 miliardi di euro per il 2018, 9,46 miliardi di euro per il 2019, 9,15 miliardi di euro per il 2020.

Nel 2017 l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha riscosso 12,7 miliardi di euro, con un incremento del 44 per cento rispetto al 2016, di cui 6,5 miliardi derivanti dall'applicazione della «rottamazione delle cartelle».

Il relatore prosegue illustrando le strategie per la riscossione dei ruoli, suddivise in tre aree, di cui dà analiticamente conto.

Conclude facendo riferimento agli investimenti complessivi dando conto quindi dei contenuti dell'allegato 2 nel quale sono definite le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi.

Si apre il dibattito.

Il senatore D'ALFONSO (*PD*), ferma restando la opportuna raccolta di informazioni mediante l'audizione del responsabile dell'Agenzia, ritiene

opportuno sottolineare la utilità di uno strumento programmatico, definibile come un vero e proprio piano operativo, la cui predisposizione potrebbe consentire alla Commissione di valutare una serie di indici di produttività tali da consentire anche un confronto ex-post sugli esiti e sugli obiettivi raggiunti.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) ritiene che l'audizione del responsabile dell'Agenzia delle entrate-Riscossione costituisca l'occasione per focalizzare l'attenzione sui contenuti dell'Atto in titolo, rinviando quindi osservazioni e valutazioni di più ampio respiro all'indagine conoscitiva sulla semplificazione tributaria.

Il senatore DI NICOLA (*M5S*) ritiene che l'intervento del senatore D'ALFONSO (*PD*) non sia attinente all'oggetto della discussione.

Il presidente BAGNAI ricorda le finalità dell'audizione sul provvedimento in titolo e gli obiettivi dell'indagine conoscitiva, sottolineando che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere su un atto aggiuntivo alla convenzione MEF-Entrate predisposto dal precedente Governo. Appare quindi opportuno tenere distinte le due procedure.

Il senatore PEROSINO (*FI-BP*) ritiene importante acquisire informazioni circa il delicato settore della riscossione dei tributi, sull'efficacia di tale attività che coinvolge direttamente il rapporto tra fisco e contribuente.

Dopo un intervento del senatore DE BERTOLDI (*FdI*), volto a sottolineare il collegamento tra l'attività di riscossione e gli indirizzi programmatici dell'attuale maggioranza in materia tributaria, il presidente BAGNAI ribadisce che la Commissione potrà affrontare le tematiche che esulano dall'atto in titolo nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione tributario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (n. 25)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Esame e rinvio)

Il senatore LANNUTTI (*M5S*) ricorda in premessa che il regolamento (UE) n. 596/2014 (*market abuse regulation* – MAR) rappresenta una fonte del diritto immediatamente applicabile nell'ordinamento italiano e, pertanto, lo schema in esame non riproduce il suo contenuto nel Testo Unico della Finanza – TUF (decreto legislativo n. 58 del 1998) ma si limita ad

adottare le misure per cui è espressamente richiesto l'intervento degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

Tali interventi riguardano, in particolare, la designazione dell'autorità competente ai fini della corretta applicazione del regolamento (articolo 22 del regolamento), le modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti a tale autorità (articolo 23), le sanzioni amministrative e le altre misure applicabili ai casi di violazione delle disposizioni regolamentari (articolo 30), le modalità di esercizio del potere sanzionatorio (articolo 31, paragrafo 1), le modalità di pubblicazione delle decisioni assunte dall'autorità competente (articolo 34) e, infine, la creazione di dispositivi efficaci per consentire la segnalazione all'autorità competente di violazioni effettive o potenziali del regolamento (articolo 32).

Dà quindi analiticamente conto della normativa europea sugli abusi di mercato ricordando che il regolamento (Ue) n. 596/2014 è entrato in vigore il 3 luglio 2016, sostituendo le disposizioni contenute nella Direttiva 2003/6/UE (Market Abuse Directive – «MAD I») e istituendo un quadro comune di regolamentazione in materia di abuso di informazioni privilegiate, comunicazioni illecite di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Oltre al regolamento, la disciplina è contenuta nella direttiva 2014/57/UE, («MAD II»), relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato.

Il regolamento europeo identifica tre tipi di abusi: la manipolazione del mercato (l'effettuazione di pratiche di tipo «operativo» o «informativo» comunque atte a determinare un prezzo di mercato anomalo), l'abuso di informazioni privilegiate (la negoziazione di un titolo effettuata sulla base di informazioni non pubbliche potenzialmente in grado di determinare un impatto significativo dei prezzi) e la comunicazione illecita di informazioni privilegiate.

Rispetto alla disciplina previgente, vengono inclusi nell'ambito di applicazione della disciplina nuove sedi di negoziazione, i sistemi multilaterali di negoziazione («MTF») e i sistemi organizzati di negoziazione («OTF»). L'estensione dell'ambito di applicazione riguarda anche gli emittenti di prodotti finanziari precedentemente esclusi, per cui risultano assoggettati alla disciplina gli strumenti derivati su merci e i contratti a pronti ad essi collegati, nonché i prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni. Nel perimetro della disciplina vengono anche esplicitamente incluse le condotte manipolative relative agli indici di riferimento (*benchmark*, quali il London Interbank Offered Rate, conosciuto come tasso Libor).

Per contrastare il compimento degli abusi in precedenza descritti, oltre a disporre il divieto, vengono previsti una serie di strumenti in grado di prevenire e individuare in modo efficace le condotte lesive dell'integrità dei mercati, tra i quali gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette gli obblighi di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, la redazione da parte degli stessi emittenti di elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate (articolo 18); gli obblighi di notifica all'autorità competente e all'emittente, con conseguente comu-

nicazione al pubblico, delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché da persone a loro strettamente associate (articolo 19); le regole volte a garantire la corretta e trasparente presentazione di raccomandazioni di investimento e statistiche (articolo 20); le norme sulla prevenzione e individuazione di abusi di mercato mediante procedure di segnalazione alle autorità di vigilanza (articolo 32), comprese le procedure interne messe in atto dai datori di lavoro che svolgono attività regolamentate dalla normativa in materia di servizi finanziari affinché i propri dipendenti possano segnalare violazioni della disciplina sugli abusi di mercato (cosiddetto *whistleblowing*).

Per garantire il rispetto delle disposizioni previste dal regolamento e, in ultima istanza, l'integrità dei mercati, ciascuno Stato membro è tenuto a identificare un'autorità competente (per l'Italia, la Consob) dotata (almeno) dei poteri definiti dall'articolo 23, che devono essere esercitati in cooperazione con le autorità competenti degli altri Stati membri e con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

Il regolamento europeo rafforza anche i poteri di controllo e indagine delle autorità nazionali, prevedendo, ad esempio, la possibilità di condurre ispezioni e indagini sul posto e richiedere il congelamento o il sequestro dei beni (che nel nostro ordinamento sono stati «tradotti» applicando l'istituto della confisca).

Fra i poteri affidati alle autorità nazionali, vi è anche quello di adottare sanzioni e altre misure amministrative relative alle condotte abusive e alla violazione degli obblighi imposti dal regolamento (articoli 30 e 31).

Accanto al regolamento sugli abusi di mercato, la direttiva 2014/57/UE (MAD II) relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato richiede che tutti i paesi dell'UE armonizzino le proprie leggi sui reati penali per gli abusi di mercato.

Con riferimento all'impianto sanzionatorio, che prevede un doppio binario penale e amministrativo per le condotte lesive dell'integrità dei mercati, segnala che in tre recenti cause è stato chiesto alla Corte di giustizia europea di valutare la compatibilità di tale sistema in materia di illeciti finanziari con il diritto dell'Unione europea e, in particolare, con la direttiva sugli abusi di mercato (direttiva 2003/6/UE).

Riferisce quindi in merito al contenuto dello schema di decreto soffermandosi in particolare sull'articolo 1 dello schema in esame, che modifica l'articolo 4-*duodecies* del TUF, volto a disciplinare le procedure messe in atto dalle autorità che ricevono e trattano le segnalazioni di condotte violative ai fini di vigilanza (esposti e *whistleblowing*).

L'articolo 3 prevede le modifiche alla disciplina degli emittenti di prodotti finanziari. Le modifiche apportate sono in gran parte volte a modificare la normativa vigente in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento MAR, al fine di coordinarla con le altre disposizioni vigenti (come richiesto dal primo dei criteri di delega sancito dall'articolo 8, comma 3, lettera a) della legge n. 163 del 2017).

Il comma 6 contiene uno degli interventi di maggior rilievo dello schema di decreto, che riguarda la disciplina delle comunicazioni al pub-

blico di informazioni privilegiate (articolo 114 del TUF). La nozione di informazione privilegiata viene ricondotta alle disposizioni dell'articolo 17 del MAR e viene eliminata la disposizione che prevede la delega alla Consob avente ad oggetto le modalità e i termini di comunicazione delle citate informazioni. Tali modalità, infatti, sono ora direttamente dettate dalle norme tecniche di regolamentazione (*regulatory technical standards* – RTS) dell'ESMA del 28 settembre 2015, adottati dalla Commissione europea ai sensi della delega contenuta nell'articolo 17, paragrafo 10, lettera a).

La relazione del Governo rappresenta che, conseguentemente, la previsione di modalità ulteriori rispetto a quanto previsto dalle richiamate disposizioni europee risulterebbe in contrasto con il MAR, la cui funzione è quella di armonizzare nel massimo la disciplina in esame. Ciononostante, non è stata modificata la previsione dell'articolo 114, per cui restano fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge.

Al riguardo, l'ordinamento nazionale, all'articolo 113-ter, comma 3, del TUF, nel demandare alla Consob la determinazione delle modalità e termini di diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, tra cui rientrano quelle di cui al Capo 3 del MAR, dispone che resti ferma la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali, tenuto conto della natura di tali informazioni, al fine di assicurarne un accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne l'effettiva diffusione in tutta la Comunità europea.

Ciò posto, come rileva il Governo nella sua relazione, la pubblicazione di un avviso stampa contestualmente alla pubblicazione dell'informazione privilegiata, oltre a non essere in alcun modo prevista dalla citata normativa europea (di massima armonizzazione), sembra non rispondere alla richiamata esigenza di garantire un accesso rapido e non discriminatorio, dal momento che tale pubblicazione deve avvenire «senza indugio» o «al più presto possibile».

L'estensione a nuove categorie di emittenti riguarda anche la disciplina dei poteri conferiti dalla legge alla Consob al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni fornite al pubblico, contenuta nell'articolo 115 del TUF (in relazione agli emittenti, anche esteri, che hanno chiesto o autorizzato l'ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari di propria emissione su un MTF o un OTF) e nel nuovo articolo 115-ter (in relazione ai partecipanti al mercato delle quote di emissioni, le relative piattaforme d'asta, nonché i commissari e i sorveglianti d'asta).

L'articolo 3, comma 10, modifica, coerentemente con quanto stabilito dai criteri di delega, la disciplina degli strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, categoria specificamente istituita dall'ordinamento nazionale che conteneva però alcuni rinvii alla normativa degli abusi di mercato, che sono ora sostituiti da norme di delega alla Consob.

L'articolo 4 dello schema di decreto legislativo prevede le modifiche alla disciplina delle sanzioni. Le fattispecie già previste sono state adeguate alle nuove definizioni elaborate in sede europea e sono stati inclusi

i riferimenti ai nuovi ambiti di applicazione della disciplina (prodotti, sedi di negoziazione, operazioni, emittenti e istituti giuridici). L'ambito di applicazione delle sanzioni penali e amministrative risulta uniformato e, pertanto, viene mantenuto l'impianto del doppio binario sanzionatorio. Con riguardo agli importi edittali, vengono riprodotti gli importi massimi previsti dal regolamento europeo.

Oltre alle sanzioni (pecuniarie e non pecuniarie) per la violazione dei divieti di abuso di mercato, vengono previste sanzioni amministrative per le violazioni delle misure preventive degli abusi stessi. Per tali violazioni il regolamento prevede importi delle sanzioni amministrative pecuniarie differenti a seconda del tipo di violazione e della natura del colpevole (persona fisica o giuridica).

La relazione del Governo, prosegue il relatore, dà atto che, dopo l'entrata in vigore della legge delega, sono intervenute le sentenze della Corte di giustizia europea del 20 marzo 2018, in relazione al doppio binario sanzionatorio e al principio del *ne bis in idem* nell'ambito della disciplina sugli abusi di mercato. Le sentenze sono riferite alla direttiva MAD I (2003/6/UE) ma potrebbero contenere indicazioni applicabili anche alla disciplina come riformulata da MAD II e MAR. Secondo il Governo, in attesa di ulteriori approfondimenti sulla corretta applicazione dei principi contenuti nelle sentenze della Corte, l'intervento modificativo che si propone nel TUF è quello «minimale» che prevede l'adeguamento della norma vigente a quanto espressamente richiesto dalla legge delega.

Sottolinea che qualora, ad esito dei procedimenti in corso, risulti necessario apportare ulteriori modifiche non solo all'articolo 187-*terdecies* ma anche ad altri articoli contenuti nel Capo V del TUF, che disciplina i rapporti tra procedimenti (articoli dal 187-*decies* a 187-*terdecies* del TUF), occorrerà valutare se il criterio di delega di cui sopra è sufficiente oppure è necessaria una nuova delega legislativa.

Conclude ricordando una sentenza della Corte di Cassazione che ha condannato la Consob in quanto la diffusione di stime finanziarie ancorché errate da parte di soggetti associativi non configura una fattispecie di reato ma l'espressione di una libera opinione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche alla composizione degli organi di amministrazione della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanziari della Guardia di finanza (n. 27)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Esame e rinvio)

Il relatore SAVIANE (*L-SP*) riferisce sullo schema di regolamento recante disposizioni concernenti la composizione dei Consigli di amministrazione della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanziari della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo

6, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010 che, nell'ambito della riduzione dei costi degli organi collegiali, ha posto un limite al numero di componenti degli organi di amministrazione e controllo di tutti gli enti pubblici, anche economici, e di tutti gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato.

La Cassa ufficiali delle forze armate è un ente sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF), avente personalità giuridica che ha lo scopo di erogare un'indennità supplementare (aggiuntiva a quella principale) e la possibilità di concedere prestiti.

Funzioni analoghe a quelle della Cassa Ufficiali sono svolte dal Fondo di Previdenza per il personale appartenente ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti e Appuntati e Finanzieri.

Lo schema di regolamento si compone di due articoli. L'articolo 1: conferma che il CdA della Cassa ufficiali è composto da cinque ufficiali della Guardia di finanza in servizio permanente quali membri effettivi, ed introduce la previsione di tre ufficiali in servizio permanente quali membri supplenti (comma 1); riduce il numero dei membri effettivi del CdA del suddetto Fondo di previdenza da sette a cinque e aggiunge tre membri supplenti (comma 2).

L'articolo 2 detta disposizioni transitorie e finali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore (n. 33)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 luglio.

Il relatore DI PIAZZA (*M5S*) preannunzia la predisposizione di uno schema di parere da sottoporre alla valutazione della Commissione nella seduta di domani.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 10 luglio 2018

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 4

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 16,25

*AUDIZIONE INFORMALE SULLE PROBLEMATICHE DEL COMPARTO AGRICOLO E
AGROALIMENTARE*

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 10 luglio 2018

Plenaria**3^a Seduta***Presidenza del Presidente*
GIROTTI*La seduta inizia alle ore 14,35.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il PRESIDENTE riferisce sull'ufficio di Presidenza dello scorso 4 luglio, in occasione del quale sono state valutate le proposte di iniziativa istruttoria e legislativa avanzate dai Commissari per definire un programma di attività e avanzare, quindi, alla Presidenza della omologa Commissione della Camera un percorso concordato di iniziative da avviare parallelamente e incrociare, dopo l'approvazione da parte di ciascun ramo del Parlamento. In tale occasione, è stata comunicata la data dell'audizione del Ministro dello sviluppo economico, prevista per mercoledì 11 luglio, alle ore 11. Per quanto riguarda invece l'audizione del Ministro competente in materia di turismo, nelle more del trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle funzioni in materia di turismo esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali, si prevede di effettuare l'audizione sulle linee programmatiche il prossimo 24 luglio, congiuntamente alla Commissione industria della Camera dei deputati. A tale riguardo è in corso la definizione di un decreto-legge per il trasferimento di tali competenze da un Ministero all'altro. In tale contesto, l'audizione del Ministro delle politiche agricole costituirà un utile approfondimento nella trattazione del disegno di legge di conversione. In merito alla questione sollevata nel precedente ufficio di Presidenza, relativa alla congruità delle risorse a disposizione dei commissari straordinari dell'Ilva – a seguito del rinvio a metà settembre del subentro di Arcelor Mittal – sono state contattate le competenti strutture del Ministero dello sviluppo economico, che hanno assicurato la sussistenza delle risorse necessarie. Il ministro Di Maio ha poi formalmente confermato

nella risposta alla interrogazione 3-00039 dello scorso 27 giugno, alla Camera dei deputati, che gli stessi commissari straordinari dell'Ilva non paventano la necessità di risorse ulteriori per le esigenze amministrative e finanziarie che vanno oltre l'estate. Inoltre, lo scorso 3 luglio, si è svolto un incontro tra i commissari dell'Ilva e il ministro Di Maio. Sui contenuti di questa interlocuzione il Ministro potrà fornire le delucidazioni richieste nella prossima audizione.

Riferisce inoltre che, sempre nel corso dell'ultimo Ufficio di Presidenza, è intervenuto il senatore Ferrari, secondo il quale è ragionevole audire i commissari straordinari dell'Ilva, dopo l'audizione del ministro Di Maio sulle linee programmatiche del suo Dicastero, nel caso in cui risultassero necessari ulteriori approfondimenti. Lo stesso senatore ha proposto lo svolgimento di un'attività istruttoria sull'evoluzione e le prospettive degli investimenti diretti esteri per verificare la capacità nazionale di attrazione degli investimenti provenienti da altri Stati. Se il tema della qualità dei prodotti italiani riscontrasse l'interesse condiviso di altri Gruppi parlamentari, potrebbero essere riprese le iniziative legislative già avviate nel corso della passata Legislatura. Infine, pur apprezzando i vantaggi dell'impiego della Sottocommissione pareri, in termini di celerità e speditezza dei lavori, l'impiego di tale strumento procedurale non dovrebbe pregiudicare la completezza dell'analisi e la qualità dei pareri della Commissione.

È emersa inoltre, con l'intervento del senatore Ripamonti, l'importanza di disporre di un quadro completo della situazione delle imprese in aree di crisi complessa, procedendo all'audizione di Invitalia.

Secondo il senatore Paroli, lo svolgimento delle audizioni del ministro Di Maio insieme alla Commissione lavoro e del ministro Centinaio insieme alla omologa Commissione della Camera dei deputati potrebbe risultare penalizzato dalla numerosità dei Commissari presenti. Il tema dell'Ilva, poi, richiederebbe una specifica sessione di approfondimento. Le problematiche dello stabilimento siderurgico investono infatti l'intera filiera produttiva nazionale e l'industria pesante rappresenta un fattore strategico di cui il Paese non può privarsi, rendendosi pertanto necessario audire comunque i commissari straordinari. La Commissione dovrebbe approfondire – sempre ad avviso del senatore Paroli – i temi della strategia energetica nazionale, anche con riferimento alle problematiche dei consumi e dei costi energetici, nonché dei costi di smaltimento dei rifiuti industriali.

Riferisce, da ultimo, i contenuti dell'intervento del senatore Castaldi, che ha auspicato che la Commissione prosegua nello spirito collaborativo che ne ha contraddistinto i lavori già nella passata Legislatura e ha posto l'attenzione sulla promozione del *made in Italy*, sui sistemi di produzione volti a minimizzare i costi produttivi, sugli strumenti di incentivazione della concorrenza, sulla decarbonizzazione del sistema produttivo, sugli interventi di riduzione dei prezzi di energia elettrica e gas per clienti domestici e non, sullo sviluppo della *green economy* e dell'economia circolare, sul sostegno alle attività produttive mediante l'impiego di sistemi per

la generazione e l'autoconsumo di energia elettrica e sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti nucleari.

Interviene il senatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*), che rileva l'opportunità di audire i commissari dell'ILVA nell'ambito di una valutazione complessiva dell'industria pesante italiana e, in particolare, di quella siderurgica, che tenga conto anche delle esperienze regionali. Tra queste segnala quella della «Cogne Acciai Speciali», che conta circa 2.000 dipendenti. Invita infine la Commissione a dedicare attenzione alle problematiche del commercio al dettaglio, soprattutto nelle zone montane, sempre più interessate dal fenomeno dello spopolamento.

La senatrice BELLANOVA (*PD*) sottolinea che la richiesta di audire i Commissari dell'Ilva prescinde dalle risposte di merito del ministro Di Maio a un atto di sindacato ispettivo e dallo spirito collaborativo comunque dimostrato dalla Presidenza. Mentre la conduzione della trattativa sul futuro del complesso industriale è questione politica, la gestione dello stabilimento è questione tecnica. Ai commissari – nella loro autonomia – spetta infatti dare risposte concrete a problematiche immediate, quali la materiale disponibilità di sufficienti risorse finanziarie, il pagamento degli stipendi, la manutenzione degli impianti, le priorità industriali ed economiche e gli effetti sull'indotto. Ribadisce in conclusione la richiesta di audizione dei commissari dell'Ilva.

Il senatore BIASOTTI (*FI-BP*) si associa alla richiesta della senatrice Bellanova. Nel ricordare che il Gruppo Ilva ha diverse sedi produttive, accenna al lavoro svolto, in qualità di Presidente della regione Liguria, per il risanamento ambientale e il mantenimento dei livelli occupazionali dello stabilimento di Genova. Sollecita inoltre l'audizione dei commissari dell'Alitalia e chiede infine al Presidente chiarimenti sulle modalità di audizione del ministro Di Maio.

Il PRESIDENTE replica che l'argomento del commercio al dettaglio sarà prossimamente affrontato in occasione dell'esame di uno specifico atto comunitario. Per quanto riguarda l'audizione che avrà luogo domani, congiuntamente alla 11^a Commissione, ciascun Gruppo parlamentare di ciascuna Commissione disporrà di cinque minuti per formulare quesiti o chiedere chiarimenti, dopo la relazione del ministro Di Maio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

Sottocommissione per i pareri

1^a Seduta

Presidenza del Presidente

GIROTTTO

Orario: dalle ore 14,55 alle ore 15

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 6^a Commissione:

(542) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, recante proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante: rinvio dell'espressione del parere;

alla 8^a Commissione:

Schema di Decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea (n. 34): rinvio dell'espressione delle osservazioni.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 10 luglio 2018

Plenaria

6^a Seduta

Presidenza della Presidente
CATALFO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore (n. 33)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 luglio.

La presidente CATALFO ricorda che la Commissione di merito sta svolgendo sullo schema una serie di audizioni, che si concluderanno nella mattinata di domani.

Il senatore PATRIARCA (*PD*) sottolinea la particolare complessità del codice del Terzo settore, che riveste un ruolo strategico ai fini del funzionamento degli enti in esso operanti ed è destinato a completare la riforma complessiva della materia. Lo schema in esame è finalizzato ad apportare alcune indispensabili integrazioni e correzioni al decreto legislativo n. 117 del 2017. Auspica pertanto che la Commissione lavoro voglia esprimere un parere favorevole e che l'atto concluda in tempi rapidi il proprio *iter* presso la Commissione di merito.

La senatrice TOFFANIN (*FI-BP*) sottolinea che nel corso delle audizioni iniziate oggi presso la Commissione di merito sono stati da più parti

evidenziati lacune, contraddizioni e refusi nel testo, sul quale non sono mancate dunque le perplessità. Nel convenire in ordine alla complessità della materia cui l'atto si riferisce, pone in risalto alcuni profili di criticità. In particolare, la modifica operata dall'articolo 5 dell'atto in esame elimina un obbligo di trasparenza per gli enti del Terzo settore, creando al contempo una disparità con gli obblighi cui invece sono tenute le piccole e medie imprese. Tali perplessità si confermano anche in riferimento alle deroghe operate dall'articolo 6, in tema di differenza retributiva tra lavoratori dipendenti degli ETS. La riforma operata dal decreto legislativo n. 117 del 2017 ha infatti equiparato enti estremamente diversi per natura e dimensioni, cui difficilmente può essere applicata una medesima normativa senza dar luogo a disparità.

La senatrice PARENTE (PD), nel concordare sulla complessità del testo, sottolinea la necessità di approfondire in particolare l'articolo 6 del decreto in esame, che modifica l'articolo 16 del decreto legislativo n. 117, specificando che i lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto del contratto collettivo nazionale. In particolare, invita a riflettere sul fatto che in ciascun ente del Terzo settore la differenza retributiva non può essere superiore al rapporto da uno a otto e che la disposizione in esame introduce una deroga a tale principio. Il riferimento al trattamento medio del contratto collettivo va a suo giudizio considerato con cautela, atteso che la disposizione si riferisce non soltanto a figure apicali, ma anche a quadri intermedi, col rischio di dare luogo a disparità di trattamento.

La presidente CATALFO sottolinea che il dibattito ha evidenziato la necessità di approfondire il tema, anche alla luce delle audizioni che si stanno svolgendo in Commissione di merito. Rinvia pertanto il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario (n. 16)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 luglio.

La presidente CATALFO avverte che sull'atto presumibilmente si svolgeranno audizioni in Commissione di merito, dalle quali potranno risultare elementi importanti ai fini della espressione del parere. Rinvia pertanto il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

La PRESIDENTE avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta della Commissione di domani, prevista per le ore 15, avrà inizio alle ore 15,45.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 10 luglio 2018

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 4

Presidenza del Presidente
SILERI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 10 luglio 2018

Plenaria

3^a Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Costa.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulle linee programmatiche del suo Dicastero

La presidente MORONESE ricorda preliminarmente che, con le comunicazioni odierne, prosegue la procedura informativa avviata nella seduta del 5 luglio scorso, in occasione della quale il ministro Costa aveva svolto una relazione illustrativa sulle linee programmatiche della politica del suo Dicastero, alla quale erano seguiti interventi di componenti della Commissione che avevano posto diversi quesiti.

Dichiara quindi aperto il dibattito.

Interviene il ministro COSTA in replica ai quesiti posti dai membri della Commissione nella precedente seduta.

Con riferimento alle questioni poste dal senatore Nastri, sul tema delle ricerche petrolifere sul territorio novarese fa presente che è in corso la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) per la realizzazione di una campagna di indagini geofisiche nell'ambito del permesso di ricerca «Cascina Alberto» (Shell Italia E&P S.p.A.). La procedura è stata avviata a dicembre 2017 ed è in fase di istruttoria tecnica presso la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e valutazione ambientale strategica (VAS). Nel corso della fase di consultazione pubblica sono pervenute 31 osservazioni da parte del pubblico (principalmente Comuni) che, ai sensi della normativa vigente, saranno tenute in debita considerazione ai fini dell'espressione del provvedimento di VIA.

Sul tema dei siti da bonificare, il Ministro segnala che il Ministero sta valutando alcuni interventi normativi specifici in materia di bonifica per i Siti contaminati di interesse nazionale (SIN) nell'ottica di una maggiore semplificazione e speditezza del procedimento amministrativo, che in questa sede si possono elencare per punti. *In primis*, si ritiene opportuno procedere all'individuazione del responsabile della contaminazione nei siti di interesse nazionale.

La proposta in esame sarebbe volta ad affrontare un nodo cruciale nei procedimenti in corso nei siti di interesse nazionale, che come noto sono caratterizzati da contaminazioni storiche. Ad oggi la maggior parte dei procedimenti in corso sono stati avviati ad istanza di soggetti interessati non responsabili della contaminazione determinando condizionamenti dell'azione amministrativa in ragione del principio, ormai consolidato in giurisprudenza, secondo cui al soggetto non responsabile della contaminazione non possono essere imposti obblighi di *facere*. Ciò determina un *vulnus* soprattutto in ordine alla contaminazione della falda la cui bonifica, in ragione di quanto sopra, non può essere richiesta al proprietario dei suoli soprastanti.

La proposta normativa, pertanto, sarebbe volta a: chiarire la competenza provinciale nei SIN in tutte le fasi procedurali, su richiesta del Ministero; stabilire un termine certo per la conclusione del procedimento; prevedere l'esercizio dei poteri sostitutivi, prima della Regione, e poi, in caso di perdurante inerzia anche di quest'ultima, del Presidente del Consiglio dei ministri; introdurre una previsione sulla responsabilità erariale in caso di inadempimento degli Enti.

Inoltre, si intende rafforzare l'attività di controllo nei siti di interesse nazionale; al riguardo, la modifica normativa potrebbe intervenire sulle seguenti direttrici: attrarre alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la fase di controllo dell'efficienza/efficacia degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, misure di prevenzione e progetti di bonifica; potere prescrizione del Ministero in fase

di controllo; definizione di uno specifico regime sanzionatorio in relazione alla mancata ottemperanza alle prescrizioni imposte dal Ministero.

Sotto l'aspetto finanziario, con delibera n. 55 del 2016, il CIPE ha approvato il Piano operativo «Ambiente» FSC 2014-2020, nell'ambito del quale, tra gli altri, è previsto il sotto-piano «Interventi per la tutela del territorio e delle acque», con un investimento complessivo di circa 750 milioni di euro.

Gli investimenti programmati con il citato Piano operativo, seppur considerevoli, si sono peraltro rivelati sufficienti a garantire solo parzialmente la copertura delle numerose criticità ambientali presenti sul territorio nazionale.

Pertanto, con la delibera CIPE n. 11 del 28 febbraio 2018 (in corso di perfezionamento) è stato approvato un *addendum* al suddetto Piano. Nell'ambito del citato *addendum*, per il settore «Bonifiche» è prevista l'attuazione di un Piano nazionale di interventi di bonifica da amianto negli edifici pubblici finalizzato, in particolare, alla rimozione e smaltimento dello stesso negli edifici scolastici ed ospedalieri. Sulla base delle interlocuzioni avute con le Regioni e gli Enti locali, si è ravvisata l'esigenza prioritaria di rendere disponibili ulteriori fondi per la realizzazione degli interventi di rimozione e smaltimento, anche al fine di non rendere vani gli sforzi fino ad oggi intrapresi, finalizzati al censimento dei siti e alla progettazione di interventi, che altrimenti non arrecherebbero i benefici auspicati. Detto Piano nazionale di bonifica da amianto negli edifici pubblici, prevede un investimento complessivo di oltre 385 milioni di euro, che in affiancamento alle iniziative già programmate e attuate sui territori, si concentrerà sul finanziamento di interventi di rimozione e smaltimento dello stesso negli edifici scolastici ed ospedalieri.

Con riferimento alle misure strutturali per far fronte alle perdite di rete, in ragione della necessità di incentivare la manutenzione e l'ammmodernamento delle reti acquedottistiche a fronte della scarsità della risorsa che caratterizza il Paese e della necessità di garantire una fornitura costante a tutti i cittadini, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate al Ministero dell'ambiente con decreto Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2017, a valere sul fondo istituito dalla legge di bilancio 2017, sono stati destinati 50 milioni di euro a un piano di recupero perdite in corso di definizione.

Per quanto riguarda gli investimenti, nel quadro dell'utilizzo delle risorse del Piano nazionale invasi, istituito dalla legge di bilancio 2018, il Ministero dell'ambiente ha proceduto alla definizione degli interventi relativi al settore idrico, sezione invasi, e alla determinazione del primo stralcio a elevata priorità di tale sezione. A tal fine, si è provveduto ad espletare l'istruttoria sulle proposte presentate dalle Autorità di bacino distrettuali, al fine di verificare il quadro delle esigenze e la coerenza con le pianificazioni di bacino, con particolare riguardo alle finalità strategiche di contrasto alla siccità e razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche.

La valutazione è stata effettuata sulla base di criteri proposti dal Ministero dell'ambiente per la determinazione della priorità ambientale degli

interventi, verificando che l'assegnazione del valore massimale «strategico» proposta dal Ministero delle infrastrutture e trasporti nella scheda di rilevazione fosse sostanzialmente congruente e collimante con l'assegnazione del livello massimale di priorità ambientale, secondo la metodologia proposta dal Ministero dell'ambiente.

Sul tema della programmazione delle azioni di prevenzione del dissesto idrogeologico, il Ministro evidenzia che gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico sono raccolti nel Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS-*web*), gestito per il Ministero dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a cui si affianca la banca dati derivante dalle Mappe di pericolosità e rischio redatta dalle Autorità di bacino distrettuali di cui alla direttiva 2007/60 (direttiva alluvioni). Ciò al fine di rendere sempre maggiormente interdependente dalla mappatura redatta dalle Autorità di bacino distrettuali, e quindi dalla pianificazione di bacino/distretto, l'individuazione delle priorità di intervento strutturali e non.

Le procedure per l'inserimento degli interventi nel Repertorio nazionale (ReNDiS) e i criteri per stabilire le priorità di assegnazione delle risorse destinate alla mitigazione del rischio idrogeologico sono definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2015, che alla prova dei fatti si è dimostrato di pesante attuazione e di scarsa efficacia, rendendo lunga, intricata e incerta tanto la fase di inserimento che quella istruttoria. Quest'ultima, di fatto, deve rimediare alle carenze degli inserimenti ed è complicata dal fatto di essere condivisa tra più soggetti, tra i quali ISPRA e la cessata Struttura di Missione.

Tale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è pertanto in corso di revisione, al fine di eliminare le complessità legate alla sua applicazione e rendere più efficace e rigoroso il processo di individuazione degli interventi da finanziare. In sintesi la proposta: affida alle Autorità di bacino distrettuale la verifica degli interventi fin dal momento dell'inserimento in ReNDiS; valorizza il ruolo e la responsabilità delle Regioni; riconduce al Ministero tanto l'attività di programmazione che quella istruttoria, rendendola più snella; fornisce pressoché in tempo reale gli elenchi su base regionale degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in ordine di priorità.

Nel 2015 è stato inoltre istituito il Fondo rotativo di 100 milioni di euro finalizzato al finanziamento della progettazione di interventi contro il dissesto idrogeologico e la cui assegnazione è in corso. Sulla base di elaborazioni e proiezioni fatte internamente, il citato Fondo produrrà, già nella fase di prima attribuzione, un «parco» progetti per 3 miliardi di interventi.

A tal proposito sarà necessario avviare una riflessione per evitare che tempi troppo lunghi di finanziamento delle opere possano rendere superati i progetti, con dispendio di risorse e vanificando così gli obiettivi dello stesso.

In risposta al quesito posto dalla senatrice La Mura, il Ministro ricorda che il Progetto Sarno, previsto nella programmazione regionale

del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Campania 2007-2013 e 2014-2020, ha variato la sua estensione comprendendo l'intero bacino e non l'asta fluviale principale come nel precedente Grande Progetto; degli 11 interventi iniziali previsti, 7 sono stati riconfermati e 4 in fase di rivalutazione tecnica. Pur non rientrando nella diretta competenza del Ministero dell'ambiente, il Dicastero sta supportando i competenti Uffici della regione Campania al fine di rivalutare il Progetto Sarno sotto il profilo della modellazione idraulica, tenendo conto delle modifiche apportate negli anni.

Il ministro replica quindi ai quesiti posti dal senatore Ferrazzi, in parte sovrapponibili con alcune questioni poste dal senatore Arrigoni.

Ricorda che con l'entrata in vigore dell'Accordo di Parigi è globalmente riconosciuta la necessità di passare ad una concreta fase di implementazione, che impegni i Governi nella mitigazione, ma anche nell'adattamento; a tale proposito il Paese si è dotato di una propria strategia per l'adattamento.

È comunque necessario che tale impegno vada oltre le sole misure e politiche dei governi nazionali e coinvolga tutta la società civile; in questo contesto, un'attenzione crescente è rivolta verso il contributo che settore privato e municipalità possono assicurare per contenere le emissioni e contrastare l'aumento delle temperature affinché rimanga entro la soglia dei due gradi.

Consapevole dell'importanza del ruolo dei contesti urbani nell'ambito della lotta ai cambiamenti climatici e nel raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi, il Ministero dell'ambiente si sta impegnando per diffondere consapevolezza ed attivare meccanismi virtuosi a sostegno di municipalità, governi locali e imprese su tutto il territorio nazionale.

Al riguardo il 3 ottobre 2018 si terrà a La Spezia un convegno «Raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi; una sfida globale che passa attraverso un impegno locale», organizzato dal Segretariato delle Nazioni Unite per la lotta ai cambiamenti climatici in collaborazione con il Ministero dell'ambiente, durante il quale verrà presentata una relazione a cura del CDP (*Carbon Disclosure Project*), con il quale il Ministero dell'ambiente ha avviato una collaborazione, per ragionare di quanto il Paese stia facendo in termini di azione per il clima con particolare riferimento alle azioni volontarie degli attori non statali ed al loro essenziale contributo per il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi.

Per quanto riguarda l'Accordo di Parigi va segnalato che l'introduzione di nuovi e più ambiziosi *target* in sede europea, 32 per cento di rinnovabili e 32,5 per cento di efficienza energetica, rispetto il precedente 27 per cento, aprono di fatto ad un innalzamento degli impegni europei in occasione della COP 24 di Katowice in Polonia. Il Governo ha già avuto modo di affermare in occasione del *Petersburg Dialogue*, a Berlino, un paio di settimane fa, la conferma dell'impegno italiano per l'attuazione dell'Accordo di Parigi e per l'innalzamento dell'ambizione europea. In occasione dell'ultimo Consiglio ambiente l'Italia, insieme alla Francia e ad altri

Paesi, ha posto l'accento sull'esigenza di *target* di riduzione della CO₂ da veicoli e Van rafforzati rispetto alla proposta della Commissione europea.

Sulla connessione fra i temi del cambiamento climatico e i migranti, appare evidente come la pressione data dal degrado ambientale sia un fattore scatenante di tale fenomeno; in particolare l'Africa sub-sahariana vede una situazione politica instabile, esacerbata da condizioni ambientali sempre più difficili per le popolazioni locali.

Per tale ragione, l'Italia è molto attiva in materia di cooperazione ambientale con i paesi africani, con una triplice finalità: favorire sviluppo locale e migliori condizioni ambientali forieri di ridurre i fenomeni migratori, creare opportunità di crescita economica per le imprese italiane, nonché contribuire all'Obiettivo globale dell'Accordo di Parigi e degli Obiettivi di sviluppo sostenibile.

Tra le Regioni africane a cui si sta ponendo particolare attenzione, anche per prevenire immigrazione e fenomeni di terrorismo, vi è il Sahel, da anni caratterizzata da forte instabilità politico-istituzionale e zona di maggior esodo di popolazione verso altri Stati e Regioni. A fronte di un imponente spiegamento di forze militari e di *peacekeeping* nella Regione (basti pensare all'operazione «Barkhane», all'operazione «Minusma» e all'operazione G5, cui si aggiungono tre progetti europei volti a sostenere le forze armate dei singoli Paesi dell'area, manca un adeguato piano di sostegno allo sviluppo sostenibile della zona. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite Gutierrez, insieme con l'Amministratore di *United Nations Development Programme* (UNDP) Steiner, ha quindi deciso di impegnare un gruppo di esperti capeggiato da Ibrahim Thiaw per cercare di sviluppare un «piano Marshall» per il Sahel da sottoporre all'attenzione dei paesi donatori. L'Italia è il primo paese che ha deciso di sostenere l'operato di Thiaw, ricevuto a Roma nelle scorse settimane, affinché il Sahel sia non solo terreno di scontro militare, ma soprattutto di impegno economico ed ambientale. Ad esempio nel settore delle energie rinnovabili, del tutto sottosviluppato nella Regione, che rappresenta invece il miglior luogo per tali tecnologie. Vento e sole della regione del Sahel sono più che sufficienti ad alimentare la produzione energia anche per l'esportazione in altre zone africane e consentirebbero un immediato sviluppo economico dell'area, senza la necessità di lunghe e costose reti di trasmissione dell'energia.

È quindi intenzione del Governo continuare in queste iniziative che, con investimenti limitati, consentono grandi benefici anche in termini di relazioni diplomatiche con i paesi coinvolti.

Il ministro affronta quindi il tema della posizione dell'Amministrazione USA rispetto all'Accordo di Parigi ricordando come a seguito delle dichiarazioni del Presidente Trump in merito ad una possibile uscita degli Stati Uniti dall'Accordo di Parigi, l'Italia insieme ai *partner* europei abbia fermamente ribadito il proprio impegno a perseguire gli obiettivi dell'Accordo siglato nel 2015, sia come governo nazionale, sia nel dare sostegno e supporto al ruolo di città, imprese, regioni e degli altri attori non statali che proprio a partire dal 2015, e con maggior vigore dopo la presa di po-

sizione del Governo federale statunitense, è stato sempre più riconosciuto e istituzionalizzato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC).

La risposta della società civile americana alla posizione dell'amministrazione Trump nei confronti dell'Accordo di Parigi di recente è sfociata, tra l'altro, nell'invito da parte del Governatore della California, Jerry Brown, a riunire società civile, settore privato e governi locali in un evento internazionale che si terrà a settembre 2018 per dare risalto alle iniziative ed alle transizioni in corso e incoraggiare un impegno più profondo di tutte le parti, compresi i governi nazionali. L'evento prende il nome di *Global Climate Action Summit* ed il Ministero dell'Ambiente vi prenderà parte supportando l'organizzazione di un evento dal titolo «Laudato Sì, dalla teoria alla pratica, città per un futuro sostenibile» in collaborazione con il comune di Assisi, ed una Tavola rotonda sul *reporting* di sostenibilità aziendale e implementazione delle raccomandazioni della *task force* sulle informazioni finanziarie relative al clima.

Con riguardo alle valutazioni di competenza per la tratta ferroviaria alta velocità Brescia – Padova, rientranti nell'ambito delle opere strategiche di legge obiettivo, fa presente che sono stati oggetto di VIA Speciale i progetti relativi alla tratta Brescia-Verona e alla tratta Verona-Padova, il cui iter si è concluso con parere positivo con prescrizioni della Commissione VIA del Ministero dell'ambiente, ad eccezione del Lotto 2 della Verona-Padova il cui procedimento è in corso.

Con riferimento alle problematiche concernenti l'ILVA di Taranto, segnala che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 2017, recante «Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13», è stato approvato, su proposta del Ministro dell'ambiente *pro tempore*, il nuovo Piano ambientale, che vale AIA e VIA, contenente le modifiche ed integrazioni al primo Piano ambientale approvato il 14 marzo 2014 ritenute necessarie in base alla proposta presentata, come previsto dalla legge, dall'aggiudicatario della procedura di cessione del complesso industriale Ilva, AM InvestCo Italy S.r.l..

Tale nuovo Piano ambientale è particolarmente severo rispetto alle autorizzazioni integrate ambientali degli omologhi impianti europei e impone scadenze per l'attuazione dei principali interventi di ambientalizzazione per gli impianti siderurgici attualmente in esercizio non oltre il 2021, nonostante la norma consentisse la scadenza del 2023. Sul punto il Governo è peraltro intenzionato a rafforzare ulteriormente il suo impegno e, al riguardo, segnala che sono in corso approfondimenti sulle tematiche della bonifica del terreno e del corpo acquifero, per le questioni attinenti la competenza del Ministero.

In risposta ai quesiti posti dal senatore Bruzzone e, in alcune parti, anche dalla senatrice De Petris, il Ministro ricorda preliminarmente che la riforma dei parchi non rientra espressamente nel «contratto di governo». Ritene comunque di evidenziare i seguenti temi su cui potrà essere avviata una riflessione in futuro: la migliore professionalità per la figura istituzionale del Presidente dell'Ente parco nazionale e la specificazione delle competenze a lui assegnate, unitamente alla razionalizzazione del procedimento di nomina; l'opportunità di procedere all'abolizione dell'Albo dei direttori di Parco nazionale; la razionalizzazione delle procedure di predisposizione e approvazione del Piano e del Regolamento del Parco per snellire le procedure amministrative; la procedura di individuazione e disciplina delle aree contigue, oggi demandate alle singole Regioni, che potrebbe essere prevista direttamente negli strumenti di gestione dell'Ente parco.

Sarebbe poi utile valutare la possibilità di avviare un processo di trasformazione delle aree marine protette in Parchi marini, la cui natura di Ente andrebbe individuata nell'alveo del diritto positivo tenendo conto delle piante organiche a regime, degli oneri finanziari complessivi ivi compresi i costi di funzionamento e della nomina di una *governance* adeguata.

Sulle attività svolte dall'ISPRA fa presente che l'Istituto, nella stesura dei piani di gestione e conservazione che è chiamato a elaborare, tiene conto in maniera attenta dei piani realizzati dalla Commissione europea. Elemento essenziale in molti piani di gestione è quello dei danni che la fauna selvatica arreca alle attività dell'uomo e all'agricoltura. In ogni caso, ferma restando la competenza istituzionale dell'ISPRA sui monitoraggi della biodiversità, ritiene auspicabile il forte coinvolgimento di altri soggetti ed istituzioni, con particolare attenzione al confronto con le Regioni e con i portatori d'interesse, compresi anche gli agricoltori. Questo vale, per esempio, per l'approvazione del Piano d'azione del Lupo che tutt'ora deve essere approvato in Conferenza Stato-Regioni, e per il quale si sta appunto cercando di tenere conto di tutte le diverse esigenze e sensibilità, comunque nel pieno rispetto della normativa vigente, italiana ed europea.

Con riferimento alle questioni poste dalla senatrice De Petris fa presente, con riferimento al tema del consumo del suolo, come quest'ultimo argomento rivesta priorità anche nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, approvata in sede CIPE nel dicembre 2017. A tale Strategia si intende dare nuovo slancio con l'approvazione entro l'anno di un piano di azione che specifichi indicatori e obiettivi quantificati per ciascuna scelta strategica e ciascun obiettivo della Strategia nazionale.

Nell'ambito dell'area Pianeta, un obiettivo strategico fondamentale è dedicato ad «*Arrestare il consumo del suolo e combattere la desertificazione*». È evidente come la definizione di *target* dedicati e l'individuazione di meccanismi di integrazione degli stessi nell'ambito delle politiche di settore sarà fondamentale per l'effettivo contenimento del consumo di suolo.

Nella medesima area, la scelta strategica «*Creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali*» articola obiettivi sulla dimensione urbana (rigenerazione urbana, riqualificazione sostenibile di edifici e spazi aperti, continuità della rete ecologica urbana, mobilità sostenibile) e sulle comunità locali. Il *Forum* per lo sviluppo sostenibile, che il Ministero ha il compito di organizzare per il coinvolgimento continuo della società civile nell'attuazione della Strategia e dell'Agenda 2030, potrà costituire un luogo importante in cui focalizzare anche il tema dell'agenda urbana e territoriale.

Al fine di raggiungere l'obiettivo dell'UE del consumo del suolo pari a zero al 2050, nella scorsa legislatura è stato proposto un disegno di legge in materia, approvato dalla Camera il 12 maggio 2016 e passato poi in questa Commissione al Senato, senza essere esaminato per lo scioglimento del Parlamento. Da tale disegno di legge si può ripartire anche in questa Legislatura per provare a dare soluzione al problema.

In replica alla questione sollevata dal senatore Ortolani, il Ministro fa presente che il Geoportale nazionale rappresenta il punto di accesso nazionale all'informazione ambientale e territoriale, nonché il sistema nazionale di riferimento per l'Europa (*National Contact Point INSPIRE*): la sua centralità è quindi indiscussa e prevede la distribuzione di servizi di rete con dati propri e provenienti da pubbliche amministrazioni diverse. Da qui la necessità di considerare il Geoportale nazionale quale riferimento unico nell'archiviazione e distribuzione dei dati geografici ambientali per la prevenzione dei rischi anche e soprattutto per le nascenti iniziative di utilizzazione massiva dei dati satellitari Sentinel del Progetto Europeo Copernicus, fino ad oggi gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la *ex* Cabina di regia spazio, ora Comitato interministeriale spazio (il Ministero dell'ambiente non è tra i componenti del Comitato di sorveglianza *space economy*).

Ricorda che il tema era stato oggetto di uno specifico disegno di legge esaminato dal Senato nella scorsa legislatura, concernente «Misure urgenti per il completamento della cartografia geologica d'Italia e della microzonazione sismica su tutto il territorio nazionale», che non ha potuto ultimare l'*iter* di approvazione per lo scioglimento del Parlamento e che potrebbe costituire un punto di partenza per affrontare l'argomento in questa legislatura.

Sulla questione evidenziata dalla senatrice Gallone concernente l'economia circolare ed il cosiddetto *End of Waste*, il Ministro fa presente che l'attività del Ministero dell'ambiente sul tema della cessazione della qualifica di rifiuto è incentrata sull'individuazione dei flussi di rifiuti che hanno un rilevante peso a livello nazionale per i quali predisporre i decreti ministeriali che dettano i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto. Sono coinvolti nel processo in parola gli operatori economici e gli altri soggetti interessati nelle attività di gestione del rifiuto e valorizzazione di prodotti di riciclo; interlocutori fondamentali per la costruzione della disciplina EoW sono gli istituti scientifici ISPRA e ISS che supportano

il Ministero dell'ambiente negli aspetti ambientali e sanitari dei redigendi decreti.

Ricorda altresì che per effetto della sentenza del Consiglio di Stato 28 febbraio 2018, n.1229, possono essere recuperati solo quei rifiuti oggetto dei decreti di recupero semplificato, nonché quelli di cui a specifici regolamenti UE (rottami di metalli, rame e vetro) e ai decreti nazionali «Combustibile solido secondario-CSS» e l'appena pubblicato «conglomerato bituminoso». Tale sentenza potrà determinare un impatto negativo sull'economia circolare, qualora la mancanza di autorizzazioni «caso per caso» non venga opportunamente compensata da una snella e efficiente attività di predisposizione di decreti *End of Waste*.

Nelle more del recepimento delle nuove direttive inerenti ai rifiuti e per superare le criticità in essere, è in corso di elaborazione una proposta di revisione dell'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 da inserire nel primo veicolo normativo utile.

Replica quindi ai quesiti posti dal senatore Briziarelli, ricordando anzitutto che il decreto legislativo n. 56 del 2017 ha introdotto una rilevante modifica al «codice appalti», prevedendo l'obbligatorietà dell'adozione dei criteri ambientali minimi (CAM) nelle procedure di acquisizione di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione. Precedentemente, l'adozione dei CAM era volontaria.

Allo stato, inoltre, in aggiunta ai molteplici CAM vigenti, sono in preparazione i CAM relativi alla costruzione e manutenzione delle strade e del «lavanolo», nonché la revisione dei CAM concernenti la ristorazione collettiva, stampanti e cartucce, il servizio gestione verde pubblico, servizio gestione rifiuti urbani, i servizi pulizia e i mezzi di trasporto.

Volendo dare uno sguardo ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per gli acquisti pubblici, sin qui adottati dal Ministero dell'ambiente, si può cogliere pienamente come l'utilizzo sinergico delle indicazioni contenute nei vari CAM possa consentire concretamente e in tempi ridotti il perseguimento degli obiettivi posti nel piano sull'economia circolare. Ciò grazie al peso che la spesa pubblica (e, conseguentemente, gli appalti pubblici) ha sull'economia nazionale ed europea e all'obbligo, introdotto dal nuovo codice appalti, di applicazione dei CAM, testé richiamato.

In sostanza si può affermare che l'acquisto di prodotti, lavori e servizi innovativi svolge un ruolo fondamentale per migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici e nello stesso tempo affrontare le principali sfide a valenza sociale. Ciò contribuisce a ottenere un rapporto più vantaggioso qualità/prezzo nonché maggiori benefici economici, ambientali e per la società, attraverso la generazione di nuove idee e la loro traduzione in prodotti e servizi innovativi, promuovendo in tal modo una crescita economica sostenibile. Assicura conclusivamente che terrà informata la Commissione sugli aggiornamenti che interverranno su tale materia.

Sul tema del riciclo, ricorda che sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea sono state pubblicate le direttive del cosiddetto «pacchetto economia circolare», contenente le modifiche alle più importanti direttive europee sulla gestione dei rifiuti, quali la direttiva quadro rifiuti, la direttiva

imballaggi e la direttiva discariche; modifiche marginali sono anche state apportate alla direttiva apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), pile, e veicoli a fine vita (ELV). Le modifiche sono in vigore dal 4 luglio 2018 e gli Stati membri dovranno recepirle entro il 5 luglio 2020.

Le nuove norme non indicano obiettivi di raccolta differenziata, ma obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio di almeno il 55 per cento in peso dei rifiuti urbani entro il 2025, del 60 per cento al 2030 e del 65 per cento al 2035. Viene stabilito che il ricorso alla discarica per i rifiuti urbani dovrà essere portato al di sotto del 10 per cento entro il 2035. Di pari passo sono introdotti obiettivi più ambiziosi per il riciclaggio degli imballaggi pari al 65 per cento in peso al 2025 e del 70 per cento al 2030, con sotto-*target* distinti per singole frazioni. Giova ricordare che tra le modifiche introdotte dalla citata direttiva vi è l'obbligo della raccolta differenziata dell'organico entro il 31 dicembre 2023 e dei rifiuti pericolosi domestici entro il 2025.

L'efficientamento del sistema di raccolta differenziata sul territorio nazionale, unitamente al coinvolgimento attivo di cittadini e imprese, rappresenta uno strumento concreto e strategico per conseguire una gestione pienamente sostenibile o meglio pienamente circolare; la necessaria valorizzazione della fase del riciclo passerà pertanto per il recepimento nel quadro normativo nazionale delle nuove direttive europee in materia.

Sulle competenze spettanti all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ricorda che le specifiche funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati attribuite all'ARERA tendono a sovrapporsi alle attività di vigilanza e regolazione demandate dal decreto legislativo n. 152 del 2006 al Ministero dell'ambiente. Pertanto, al fine di definire in maniera puntuale e univoca le rispettive competenze in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti urbani si è convenuto, successivamente ad un incontro tenutosi lo scorso 13 marzo, di predisporre un protocollo d'intesa tra le parti per lo sviluppo di un programma organico di collaborazione. Proprio per quanto rilevato, è in corso di predisposizione la bozza di Protocollo di intesa da sottoscrivere con l'ARERA al fine di procedere ad una migliore definizione delle competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani.

Per quanto concerne le problematiche attuative del decreto-legge «Sblocca Italia» e, in particolare, quelle connesse con l'articolo 35, comma 1, di tale provvedimento, poste in evidenza dall'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, n. 04574 del 2018, fa presente che al momento sono in corso le attività istruttorie per fornire nei termini previsti le opportune osservazioni del Governo Italiano nell'ambito della questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. Ad ogni modo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 agosto 2016 attuativo del comma 1, dell'articolo 35 del decreto-legge n. 133 del 2014, disciplina un segmento del ciclo dei rifiuti che, insieme al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2016 attuativo invece del comma 2 del medesimo articolo, ed a diversi altri provvedimenti normativi già emanati o di futura emanazione,

concorrono a definire la complessiva strategia dello Stato italiano. Tale strategia è rivolta a ridurre la dipendenza delle pianificazioni del sistema di gestione dei rifiuti dalla logica delle discariche, in primo luogo attraverso la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio, ed il recupero di materia, ed in secondo luogo anche attraverso il recupero energetico laddove le prime azioni non siano economicamente e tecnicamente sostenibili, in particolare proprio sui rifiuti di scarto che residuano dalle operazioni di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati. L'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 agosto 2016 prevede un meccanismo annuale di aggiornamento dei fabbisogni di incenerimento da parte delle regioni, laddove vengano messe in campo dalle stesse reali e concrete misure alternative per migliorare e favorire il riciclaggio dei rifiuti, che rendano evidente la cessata utilità del ricorso al recupero energetico ai fini comunque del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dello smaltimento in discarica. Assicura in conclusione che terrà informata la Commissione sugli aggiornamenti dell'attività istruttoria che il Governo potrà in essere.

Sul tema dei centri di compostaggio, fa presente che secondo il Rapporto rifiuti urbani 2017 di ISPRA, nel 2016 la frazione organica rappresenta il 41,2 per cento, pari a 6.516.880 tonnellate, della raccolta differenziata pari al 52,5 per cento (15.821,93 tonnellate). Dal 2016 alle procedure autorizzative vigenti per il trattamento della frazione organica, ordinaria (articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006) e semplificata (articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006), e al compostaggio domestico o autocompostaggio, il legislatore ha affiancato il compostaggio locale e il compostaggio di comunità. I criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate sono definiti nel decreto ministeriale n. 266 del 29 dicembre 2016. Dal 2016 ISPRA censisce nel citato Rapporto il contributo dell'autocompostaggio, secondo il quale tale pratica ha contribuito per il 3,75 per cento (222.762 ton) al trattamento delle circa 5,7 milioni di tonnellate di frazione organica gestite. Nel prossimo futuro, con la modifica del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) potrà essere censito il contributo del compostaggio locale e di comunità.

In relazione alle problematiche evidenziate dal senatore Pazzagli in materia di aree protette e sulla necessità di trovare un più soddisfacente punto di equilibrio fra le esigenze di tutela, e quelle di prevenzione del rischio idrogeologico, sottolinea che, se è giustamente indicata la prevenzione come il miglior modo possibile d'intervento, negli allegati Natura 2000 di alcuni piani del parco, appunto in ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 394 del 1991, addirittura è previsto che non si possa intervenire, ad esempio, sugli alvei e sugli argini se non dopo un evento. La prevenzione, quindi, che è il primo elemento, viene del tutto impedita dagli strumenti urbanistici di attuazione della legge n. 394. Si arriva addirittura al paradosso per cui quello che viene tolto dall'alveo deve essere rimesso in alveo. Ciò è particolarmente rilevante in riferimento alla particolare configurazione orografica dell'Italia, che vede poca presenza nelle zone montane, che però sono comunque tutte antropizzate: se non è pos-

sibile nemmeno togliere dall'alveo quel materiale che anticamente veniva utilizzato per costruire i borghi, si rischia comunque inevitabilmente di spostare sempre di un po' il problema, che poi inevitabilmente si ripresenterà con tutte le conseguenze che comporta.

Sulla questione posta dalla senatrice Messina concernente l'Ilva di Taranto, a cui in gran parte è già stata data risposta, ricorda inoltre come la competenza in materia sia attribuita anche ad altri Ministeri. Rassicura comunque che esiste un impegno condiviso di tutto il Governo per fornire soluzioni ai cittadini tanto sotto l'aspetto ambientale quanto sotto l'aspetto sanitario ed occupazionale.

In replica alle questioni poste dalla senatrice Tiraboschi sul coordinamento tra l'azione del Ministero dell'ambiente e quella degli altri Ministeri, rassicura anzitutto sul ruolo centrale che nell'agenda di Governo è occupato dalla tematica ambientale. Ritiene fondamentale avviare procedure di economia circolare utilizzando diversi strumenti di tipo imprenditoriale quali l'attivazione di *start-up* giovanili, l'utilizzo della leva fiscale ed il ricorso a fondi rotativi.

Ricorda infine lo strumento del bilancio ambientale, che quando è stato utilizzato ha dato riscontri positivi, anche sotto l'aspetto finanziario. Ritiene pertanto che si tratti di una strada che possa essere proficuamente proseguita.

In replica alle questioni poste dal senatore Quarto ritiene fondamentale rafforzare la generale *governance* del mare, per assicurare che l'utilizzo degli spazi e delle risorse marine siano compatibili con la sostenibilità ambientale. Tale obiettivo sarà perseguito principalmente tramite l'applicazione coordinata e congiunta della direttiva quadro per la Strategia marina (Direttiva 2008/56/CE, recepita dal decreto legislativo n. 190 del 2010 – Autorità competente MATTM), che fissa gli obiettivi ambientali da conseguire e di cui si sta avviando in questi mesi il secondo ciclo di attuazione, e della direttiva sulla Pianificazione spaziale marittima (Direttiva 2014/89/UE recepita dal decreto legislativo n. 201 del 2016 – Autorità competente MIT), che costituisce lo strumento fondamentale per la pianificazione complessiva degli usi del mare. Ricorda peraltro che, presso il Ministero è in fase di predisposizione una proposta sull'argomento.

Fa presente poi che, fermo restando che la problematica della sicurezza sismica delle scuole italiane è competenza delle Regioni e del Dipartimento di Protezione civile nazionale, il Geoportale nazionale ha recentemente evidenziato, tramite la realizzazione del Progetto ASBESTO 2.0, le problematiche esistenti nella corretta localizzazione delle strutture scolastiche (errori di geolocalizzazione, omissione e/o commissione). Si attende che il Dipartimento di Protezione civile nazionale diffonda informazioni cartografiche aggiornate ed affidabili relative agli edifici sensibili sul territorio nazionale.

Il Ministro replica quindi ai quesiti posti dalla senatrice Bellanova, ricordando anzitutto che le problematiche connesse all'utilizzo della tecnica dell'*air-gun* sono oggetto di un rapporto al Parlamento in attuazione dell'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 145 del 2015, me-

diante una relazione sugli effetti per l'ecosistema marino dell'utilizzo di tale tecnica, cui si aggiunge l'informativa sui più recenti studi effettuati a livello nazionale ed internazionale sugli effetti di questa tecnica sull'ecosistema marino.

La recente modifica normativa introdotta dal decreto legislativo n. 104 del 2017, che ha esteso la VIA anche ai progetti realizzati da enti di ricerca che utilizzano l'*air-gun* (oltre che a quelli realizzati dalle compagnie petrolifere), consente al Ministero dell'ambiente di valutare l'impatto ambientale di tutti i progetti che ricorrono a tale tecnica e il rispetto delle vigenti normative in materia.

Il terzo Rapporto in fase di predisposizione terrà anche conto delle indicazioni fornite dal documento predisposto dal gruppo di lavoro istituito presso il Ministero dello sviluppo economico (MISE) «T.E.S.E.O. (Tecniche Eco-Sostenibili per la sismica esplorativa *offshore*)» e pubblicato nell'aprile di questo anno. In generale, la protezione della fauna marina dagli impatti provocati dal rumore sottomarino costituisce uno dei principali obiettivi perseguiti dalla Direttiva per la strategia marina.

In relazione, al gasdotto trans-adriatico (TAP), evidenzia che il progetto è stato oggetto di procedura di VIA conclusasi con decreto ministeriale positivo di compatibilità ambientale n. 223 dell'11 settembre 2014, modificato con decreto ministeriale n. 72 del 16 aprile 2015; l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio è stata data dal MISE con propri autonomi provvedimenti, tenuto conto che il Ministero dell'ambiente non ha competenza rispetto alle valutazioni in ordine alla opportunità della realizzazione dell'opera. Il decreto positivo è stato condizionato al rispetto di 58 prescrizioni riferite a diverse tematiche ambientali da attuarsi in relazione a differenti fasi di realizzazione dell'opera (progettazione esecutiva, avvio dei lavori, cantiere). Ricorda, in particolare, che è stata chiesta una verifica specifica sulla *Posidonia spp.*, per la quale si è in attesa di conoscerne l'esito tecnico.

Sottolinea poi che le recenti modifiche ai *target* europei su energia rinnovabile ed efficienza energetica, così come le prospettive di maggiore ambizione sulle riduzioni di CO₂, per quanto riguarda le autovetture ed i Van, di fatto impongono una rivisitazione della Strategia energetica nazionale in tempi brevi, di cui occorrerà tener conto già nell'ambito della redazione del Piano energia e clima, sul quale dovrà essere attivata la procedura di valutazione ambientale strategica. Ricorda che è allo studio la possibilità di articolare in un unico disegno di legge i criteri per la definizione delle norme che consentano il raggiungimento degli obiettivi europei in stretto coordinamento col recepimento del pacchetto per l'economia circolare.

Segnala altresì che il Ministero dell'ambiente coordina assieme al MISE il tavolo tecnico per la redazione del Piano nazionale clima ed energia (obbligo europeo che dovrà essere definito sia pure a livello di prima bozza entro il corrente anno): in quella sede potranno essere superati i limiti e le indefinitezze della SEN, soprattutto relativamente ai costi e agli impatti socio-economici.

In replica alla questione posta dalla senatrice Sudano, il Ministro ritiene che tema di assoluto rilievo sia quello della mobilità urbana, ove il Paese assomma ad una specifica debolezza e arretratezza del trasporto pubblico locale anche una grave vetustà dei vettori, cui corrispondono livelli assai elevati di inquinamento atmosferico e di rilascio di CO₂. Proprio in tema di mobilità segnala che da tempo il Ministero dedica fondi, mediante bandi rivolti ai Comuni, per la mobilità sostenibile, incentivando così e promuovendo le più innovative forme di mobilità a minimo impatto.

Inoltre, il Ministero sta valutando concretamente di incentivare soluzioni che limitino il ricorso all'automobile, mediante una più convinta promozione e diffusione del *car sharing* (o mobilità condivisa), mediante un forte rilancio del ruolo del *mobility manager* (a partire dagli uffici pubblici) in grado di razionalizzare e far condividere i tragitti casa-scuola e casa-lavoro, mediante un forte rilancio della ciclomobilità da sviluppare e tutelare ai più alti livelli assumendo ad esempio le importanti esperienze europee.

È in atto altresì il Progetto CReIAMO PA, finanziato nell'ambito del PON *Governance* e Capacità istituzionale 2014-2020 – Fondo FSE e gestito dal Ministero dell'ambiente, che prevede una specifica linea di intervento «Sviluppo di modelli e strumenti per la gestione della mobilità urbana sostenibile», avviata nel marzo 2018 e con una durata di 5 anni, finalizzata ad elevare i gradi di competenza e di conoscenza del personale degli enti locali in materia.

Circa le attenzioni da dedicare alle specificità territoriali, occorre evidenziare che il Ministero da tempo opera a stretto contatto con le realtà locali e, soprattutto, con le Regioni. Proprio in Sicilia, con il Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro (*ex* articolo 5 cosiddetto «Collegato Ambientale», legge n. 221 del 2015) sono stati cofinanziati interventi di mobilità sostenibile, per oltre 3 milioni di Euro, agli Enti locali «capofila» di Erice, Marsala, Sciacca, Messina e Siracusa.

Inoltre, è in fase di definizione uno studio prodromico alla formulazione di un Piano nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici, che prefigura scenari e possibili soluzioni mirate a livello territoriale nazionale, al 2050 e al 2100; tale Piano descrive l'evoluzione del clima secondo scenari emissivi inerziali (alla luce del *trend* in essere) e/o alla luce degli Accordi di Parigi, che dovrà essere assunto in accordo con le Regioni in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Per quanto poi riguarda l'approfondimento e l'informazione concernente i costi ambientali indiretti, tematica segnalata dalla senatrice Nunges, fa presente di essere in procinto di trasmettere ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio il secondo catalogo sui sussidi favorevoli e dannosi da un punto di vista ambientale. Si tratta di un documento che necessariamente alimenterà lo studio di misure atte a riequilibrare la politica fiscale, al fine attribuire il «giusto» valore alla qualità ambientale

in modo che, anche se parzialmente, questa venga riflessa nei prezzi e sia capace di orientare scelte di produzione e consumo sostenibili.

Relativamente al tema degli imballaggi, occorre segnalare che attraverso l'adozione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), sono stati definiti, per diverse gruppi di prodotto/servizi, «specifiche tecniche» che impongono caratteristiche che devono avere gli imballaggi per le forniture di prodotti oggetto di gare d'appalto delle pubbliche amministrazioni.

Tra tali «caratteristiche» si segnalano la tipologia dei materiali, la loro riciclabilità ed il contenuto minimo di materia proveniente dal riciclo.

Si veda ad esempio il CAM sugli arredi per ufficio (decreto ministeriale dell'11 gennaio 2017) dove, in merito agli imballaggi vengono date indicazioni circa la separabilità delle diverse componenti, nonché al contenuto minimo di materia recuperata o riciclata, diversificata per carta e plastica; similmente viene fatto per altre categorie di prodotto.

Passando alla tematica della rigenerazione urbana, ritiene che questa venga oggi spesso mal interpretata e si esaurisca molte volte in un dannoso processo di densificazione urbana, senza alcuna riqualificazione dell'esistente ma favorendo solo nuove edificazioni e impermeabilizzazioni del suolo in aree interstiziali e negli spazi aperti urbani, che invece sono fondamentali per la permeabilità del suolo in città e il corretto deflusso delle acque meteoriche, la mitigazione del rischio idrogeologico, l'adattamento ai cambiamenti climatici, il mantenimento della biodiversità e la qualità della vita degli abitanti.

È quindi importante che la rigenerazione sia la conseguenza di una reale riqualificazione (edilizia e urbana) dell'esistente e che assicuri il mantenimento (o l'incremento) della permeabilità del suolo.

Si ritiene che una politica di incentivazione alle amministrazioni comunali delle buone pratiche di riqualificazione urbana, partendo dagli spazi pubblici più degradati, possa dare un segnale importante ai cittadini e agli operatori privati.

Per quanto riguarda la questione dell'incremento del numero degli appartenenti al Corpo dei Carabinieri forestali, fa presente di aver avviato un confronto con il Ministro della difesa, competente per materia. Ritiene che la questione debba essere affrontata se davvero si vuole mettere la tematica ambientale al centro dell'azione di Governo. Ritiene che sia possibile prendere in considerazione un eventuale scorrimento delle graduatorie, fatti gli opportuni approfondimenti, individuando le modalità più adeguate.

La presidente MORONESE ringrazia il ministro Costa per le comunicazioni rese e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 15,35.

